INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA

BIELLI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere – premesso che:

un tratto dell'autostrada A 14, gestita dalla Società Autostrade passa a ridosso del centro abitato di San Mauro Pascoli (Forlì), ove l'inquinamento acustico, che si protrae da ormai quindici anni, raggiunge livelli di allarme per la salute delle persone, rilevati anche recentemente dall'Arpa e dai medici dell'Asl;

i rilevamenti hanno portato i due enti sopracitati a ribadire la gravità della situazione, tale da non poter giustificare più alcun ritardo nel mettere in opera gli interventi di risanamento ambientale;

a fronte di tali fatti, la Società Autostrade aveva dichiarato di voler provvedere all'installazione delle barriere antirumore sul tratto autostradale interessato, di circa due chilometri, ma un intero anno è dovuto passare per la messa a punto del progetto;

il progetto, ad oggi, viene dichiarato pronto, ma del preliminare che la Società Autostrade si era impegnata ad inviare all'amministrazione comunale interessata entro la primavera di quest'anno, non vi è ancora traccia –:

se ed in quale modo intenda intervenire affinché sia dato tempestivamente corso al progetto di risanamento ambientale di quest'area gravemente danneggiata ed a fortissimo rischio per la salute dei residenti. (4-01076)

RISPOSTA. — *L'ANAS – Ente nazionale per le strade – interessato al riguardo, ha comunicato che la Società autostrade ha fornito al comune di San Mauro Pascoli il progetto preliminare di protezione acustica. Tale progetto prevede, su entrambi i lati del tracciato autostradale, l'installazione di barriere in alluminio e trasparenti per 3.547 metri rispetto ai 5.775 metri di estesa nel territorio del comune stesso, oltre alla pavimentazione fonoassorbente per circa 6 chilometri.*

Il sindaco di San Mauro Pascoli ha espresso apprezzamento per il progetto ed ha programmato un'iniziativa di informazione e comunicazione con la cittadinanza, alla presenza dei tecnici del settore studi e ricerche della Società Autostrade.

Spetta ora alla medesima amministrazione comunale avanzare la proposta della partecipazione in quota parte all'impegno finanziario corrispondente, in base ai criteri e parametri adottati in tali casi dalla Società Autostrade.

L'Ente stradale fa presente che, in linea generale, il quadro relativo all'inquinamento acustico stradale non risulta ancora compiutamente definito in quanto la legge quadro n. 447 del 1995, che prevede misure idonee a contenere i livelli di rumore, non ha avuto seguito nei regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente sonora. Inoltre, i Comuni interessati non hanno ancora completato la classificazione del territorio in zone in base alla rispettiva destinazione d'uso.

La Società Autostrade ha collaborato, attraverso un gruppo di lavoro promosso

dall'AISCAT, con il ministero interrogato allo schema di un nuovo regolamento per la prevenzione dall'inquinamento acustico e, riferisce l'ANAS, intende monitorare le immissioni di rumore lungo la rete di propria competenza. In alcuni casi critici possono essere sottoscritte convenzioni con quelle amministrazioni comunali che abbiano già perfezionato la zonizzazione per interventi di protezione acustica, con congruo concorso economico a carico degli stessi Enti locali, come avvenuto nel caso in questione.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

BULGARELLI e ZANELLA. — *Al Ministro delle comunicazioni, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere – premesso che:

in Emilia Romagna a partire da marzo 2000, subito dopo l'accordo sulla riorganizzazione di Telecom Italia S.p.A., siglato tra l'Azienda Telecom e le organizzazioni sindacali d'intesa con il Ministero del lavoro, si è assistito alla messa in mobilità di oltre 350 lavoratori da parte della Telecom;

nella stessa regione si è prodotta in questi ultimi anni, una riduzione di circa l'80 per cento degli investimenti nel settore, portandoli ad un livello insufficiente a mantenere le infrastrutture esistenti a livelli qualitativi soddisfacenti;

la politica di ristrutturazione attuata dall'Azienda con la messa in mobilità di un elevato numero di lavoratori e con una politica di incentivazione all'esodo, sta producendo serie ripercussioni sia in termini di perdita del posto di lavoro, che in termini di qualità ed efficienza del servizio, in special modo in quelle zone maggiormente interessate da questa riorganizzazione;

l'accordo del 28 marzo 2000 prevedeva da una parte l'utilizzo di una serie di ammortizzatori sociali e di una serie di strumenti che dovevano abbattere l'impatto sulle mobilità territoriali, e dall'altra un certo numero di nuove assunzioni, oltre all'apertura di due *call center* nel Mezzogiorno, ma tutto ciò risulta ancora sulla carta;

a giudizio dell'interrogante questa strategia attuata dall'Azienda Telecom attraverso trasferimenti di tecnici e operatori, sia nel campo della Rete sia in campo Commerciale, sta portando ad uno svuotamento delle risorse umane dotate di alta professionalità e competenza oltre che ad una riduzione degli investimenti necessari, soprattutto nelle aree interessate dalla riorganizzazione in quanto considerate meno remunerative con l'effetto di aumentare lo squilibrio tra aree più ricche e meno ricche;

la conseguenza di tutto ciò è un sempre maggiore ricorso agli appalti telefonici esterni con conseguenti seri problemi in termini di sicurezza sul lavoro, e la riduzione di un capillare servizio di telecomunicazioni indispensabile per un servizio efficiente e rapido –:

se non intenda attivarsi per favorire una soluzione ai gravi problemi esposti in premessa;

se non intenda farsi promotore di un tavolo di confronto tra le istituzioni, le parti sociali e l'Azienda, per un nuovo piano industriale sulle telecomunicazioni.

(4-00781)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno anzitutto far presente che i problemi relativi alle attività aziendali ed all'organizzazione delle proprie strutture, nonché alle decisioni relative alle priorità strategiche aziendali, rientrano nella esclusiva competenza degli organi di gestione della società Telecom, nei confronti dei quali il Governo non ha alcuna possibilità di intervenire.*

Tuttavia, allo scopo di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la società Telecom la quale ha

confermato di aver concluso – fra i mesi di luglio ed ottobre 2001 – la trattativa con le organizzazioni sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILTE UIL ed UGL, in merito al progetto di ristrutturazione organizzativa in ambito fonia residenziale e telefonia pubblica.

Dal verbale di esame congiunto stilato al termine della trattativa sono emerse la volontà di confermare il mantenimento delle cinque realtà produttive di Brescia, Vicenza, Ferrara, Avellino e Brindisi; la necessità di verificare, in ambito territoriale, la possibilità di ricollocazione del personale presso altre funzioni aziendali; la disponibilità ad aumentare la possibilità di telelavoro domiciliare nella fascia dei trasferimenti tra 30-60 Km per un numero massimo di 78 postazioni, (di cui 56 full-time *e 23* part time *al 75 per cento.*

Ciò premesso in linea generale, per quanto concerne la regione Emilia Romagna la medesima società Telecom ha precisato che tale regione è interessata da due manovre organizzative, la prima delle quali prevede la chiusura di alcune sedi di aree operative di customer care *(che espletano il servizio di risposta « 187 ») e di centri di accoglienza (che effettuano il servizio di risposta al cliente per segnalazione guasti), nonché l'accentramento di Forlì su Ravenna, di Reggio Emilia e Carpi su Modena e di Cesena su Rimini.*

È prevista inoltre la chiusura dei nuclei operativi servizi d'informazione (servizio « Info 12 ») di Ferrara, Parma e Piacenza, dove sono presenti complessivamente 19 unità dando la possibilità a chi svolge questo tipo di servizio di espletare la prestazione di lavoro dalla propria abitazione in telelavoro.

Per quanto riguarda il personale interessato ai trasferimenti (circa 120 persone da distribuire in zone distanti tra i 20 e i 50 Km dall'attuale sede), la società ha confermato il rispetto degli accordi sindacali suddetti nei quali è prevista una serie di strumenti e di interventi di ammortizzazione volti ad attenuare i disagi derivanti dalla manovra, tra cui la possibilità per i lavoratori operanti in sedi che distano più di 60 Km dalla sede di trasferimento e per coloro che, in situazione di handicap, usufruiscono dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992, di optare per il telelavoro domiciliare nell'ambito dei servizi d'informazione (Info 12) in alternativa al trasferimento.

La seconda manovra che riguarda l'unità territoriale rete centro nord, – comprendente oltre all'Emilia Romagna anche le Marche e l'Umbria – prevede, in linea col processo di riorganizzazione già avviato nel maggio del 2000, il completamento dei progetti di concentrazione delle attività di coordinamento della forza lavoro presso le sedi di nuove aree operative di rete costituite nelle città di Bologna, Parma, Rimini e Modena, con il trasferimento di circa 45 unità provenienti dalle province di Ferrara e Ravenna (a Bologna), Forlì e Ravenna (a Rimini), Reggio Emilia e Piacenza (a Parma).

Rimarrà comunque attivo sul territorio il presidio operativo sulle attività di assistenza tecnica, manutenzione degli impianti e fornitura dei servizi alla clientela.

Tali interventi, ad avviso della società, stanno consentendo di raggiungere una migliore efficienza operativa ed una significativa riduzione dei costi, nonché una migliore utilizzazione delle risorse disponibili, il che permette alla stessa società di continuare a garantire l'erogazione di servizi tecnici e commerciali meglio rispondenti alle esigenze della clientela sia in termini di tempi di intervento, sia in termini di qualità e copertura, favorendo nel contempo lo sviluppo dei vari sistemi produttivi locali.

Per quanto riguarda gli investimenti nella regione in parola, la società ha sottolineato che, a fronte di un decremento degli investimenti globali di rete pari al 16 per cento medio annuo per il periodo dal 1999 al 2001, in Emilia Romagna si è registrato un incremento degli investimenti sui servizi innovativi del 59 per cento nel 2000 rispetto al 1999 e del 65 per cento nel 2001 rispetto al 2000.

Quanto alla messa in mobilità di 350 unità lavorative, la soc. Telecom ha precisato che i dipendenti interessati hanno aderito alla mobilità volontaria ex lege

n. 223 come accompagnamento alla pensione, mentre in merito alla questione della sicurezza sul lavoro, la società ha fatto presente che presso l'unità territoriale di rete centro nord l'andamento degli infortuni sul lavoro è nei limiti della norma sia per quantità, sia per gravità e non si è verificata alcuna situazione critica che abbia interessato il proprio personale ovvero quello delle imprese che eseguono lavori in appalto.

In relazione, infine, alla realizzazione di call center *nel Mezzogiorno, di cui è cenno nell'atto parlamentare, la società Telecom ha comunicato che in data 12 settembre 2001 è stato siglato un accordo tra la società Telecontact center del gruppo Telecom Italia e le organizzazioni aziendali nazionali e territoriali di categoria, per dare corso all'implementazione della struttura del primo* call center, *già operante, con sede a Napoli; in particolare, l'accordo prevede l'attuazione di progetti di inserimento e formazione professionale per il personale neo assunto (circa 500 unità) con contratto di formazione lavoro da trasformare in contratto a tempo indeterminato a seguito di una verifica da effettuare fra le parti stipulanti entro il primo semestre 2002.*

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

BULGARELLI e ZANELLA. — *Al Ministro delle comunicazioni, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere – premesso che:

in Emilia Romagna a partire da marzo 2000, subito dopo l'accordo sulla riorganizzazione di Telecom Italia spa, siglato tra l'azienda Telecom e le organizzazioni sindacali d'intesa con il Ministero del lavoro, si è assistito alla messa in mobilità di oltre 350 lavoratori da parte della Telecom;

nella stessa regione si è prodotta in questi ultimi anni, una riduzione di circa l'80 per cento degli investimenti nel settore, portandoli ad un livello insufficiente a mantenere le infrastrutture esistenti a livelli qualitativi soddisfacenti;

la politica di ristrutturazione attuata dall'Azienda con la messa in mobilità di un elevato numero di lavoratori e con una politica di incentivazione all'esodo, sta producendo serie ripercussioni sia in termini di perdita del posto di lavoro, che in termini di qualità ed efficienza del servizio, in special modo in quelle zone maggiormente interessate da questa organizzazione;

l'accordo del 28 marzo 2000 prevedeva da una parte l'utilizzo di una serie di ammortizzatori sociali e di una serie di strumenti che dovevano abbattere l'impatto sulle mobilità territoriali, e dall'altra un certo numero di nuove assunzioni, oltre all'apertura di due *call center* nel Mezzogiorno, ma tutto ciò risulta ancora sulla carta;

questa strategia attuata dall'azienda Telecom attraverso trasferimenti di tecnici e operatori, sia nel campo della rete sia in campo commerciale, sta portando ad uno svuotamento delle risorse umane dotate di alta professionalità e competenza oltre che ad una riduzione degli investimenti necessari, soprattutto nelle aree interessate dalla riorganizzazione in quanto considerate meno remunerative con l'effetto di aumentare lo squilibrio tra aree più ricche e meno ricche;

la conseguenza di tutto ciò è un sempre maggiore ricorso agli appalti telefonici esterni con conseguenti seri problemi in termini di sicurezza sul lavoro, e la riduzione di un capillare servizio di telecomunicazioni indispensabile per un servizio efficiente e rapido –:

se non intendano attivarsi per favorire una soluzione ai gravi problemi esposti in premessa;

se non intendano farsi promotori di un tavolo di confronto tra le istituzioni, le parti sociali e l'Azienda, per un nuovo piano industriale sulle telecomunicazioni. (4-00836)

RISPOSTA. — *Al riguardo non può che confermarsi quanto già comunicato con la nota prot. n. GM/129751/129/4-781/int/BP*

del 5 marzo 2002 di cui, ad ogni buon fine, si allega copia allegato 1) con la quale è stata fornita la risposta ad un analogo atto di sindacato ispettivo parlamentare presentato dall'interrogante.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

BULGARELLI. — *Al Ministro delle comunicazioni, al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

nel nostro Paese la Telecom Italia spa concede, pressoché in regime di monopolio, l'utilizzo della rete telefonica fissa agli utenti alle condizioni previste dal Nuovo regolamento di servizio; il contratto di utenza telefonica si inquadra nella fattispecie del contratto di somministrazione di cui all'articolo 1559 del codice civile, in quanto la società si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell'abbonato prestazioni periodiche o continuative di cose;

l'articolo 40 del Nuovo Regolamento di Servizio statuisce al comma 1 che « qualora l'abbonato venga sospeso dal servizio per errore, ha diritto ad un indennizzo pari all'importo del canone mensile di abbonamento per ogni due giorni lavorativi di sospensione indebita »; tale disposizione determina un significativo squilibrio tra gli obblighi ed i diritti del consumatore-utente, soggetto debole del rapporto sotto il profilo economico;

ai sensi dell'articolo 1469-*bis* del codice civile, contemplante misure di tutela a favore del contraente debole « nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista, che ha per oggetto la cessione dei beni o la prestazione di servizi, sono ritenute vessatorie e quindi inefficaci, le clausole che determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto » (primo comma), e le clausole aventi per oggetto o per effetto quello di « escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista » (terzo comma);

alla luce di tale norma è pertanto evidente la vessatorietà del citato articolo 40 del Regolamento di Servizio in quanto la norma non prevede il diritto dell'abbonato al risarcimento del maggior danno in caso di inadempimento contrattuale da parte della Telecom Italia spa causato dall'interruzione per errore della somministrazione dell'uso della rete telefonica fissa;

a seguito di una causa contro la Telecom Italia spa intentata da un'abbonata per il risarcimento dei danni subiti a causa del distacco per errore del servizio di utenza telefonica il Giudice di Pace di Rimini con sentenza n. 556/01 del giugno 2001 ha dato ragione all'abbonata danneggiata e torto alla Telecom Italia spa condannando quest'ultima ad un risarcimento danni superiore alla misura prevista dall'articolo 40 del Nuovo regolamento di servizio;

in due occasioni il Tribunale di Palermo ha suffragato l'infondatezza dell'eccezione di non vessatorietà dell'articolo 40 del Regolamento di Servizio della Telecom sostenendo in una sentenza del 22 ottobre 1997 che « le clausole vessatorie riproduttive di regolamenti non sono esenti dal giudizio di vessatorietà introdotto dall'articolo 1469-*bis* ai sensi dell'articolo 1469-*ter*, terzo comma del codice civile, che esclude dall'applicazione della normativa comunitaria solo le disposizioni di legge, né è possibile estendere l'esenzione ai regolamenti attraverso l'interpretazione conforme all'articolo 1, secondo comma, della direttiva CEE n. 93/13 », orientamento ribadito in una sentenza del 3 febbraio 1999 nella quale affermava che « le clausole contrattuali approvate con apposito provvedimento dell'apposito ministero competente non si sottraggono al giudizio di vessatorietà » —:

se non ritengano opportuno tutelare al più presto i diritti dei consumatori-

utenti, ovvero della parte contraente debole nel diffusissimo e praticamente insostituibile contratto di utilizzo della rete telefonica fissa Telecom, adottando le opportune iniziative affinché sia eliminato il comma 1 dell'articolo 40, ritenuto inefficace dal giudice di Pace di Rimini perché considerato clausola vessatoria limitante il diritto dell'abbonato al risarcimento del maggior danno in caso di sospensione per errore dell'utenza telefonica. (4-01633)

RISPOSTA. — *Al riguardo si significa che il nuovo regolamento di servizio (recepito con decreto ministeriale 9 maggio 1997) aveva validità quando il servizio telefonico pubblico veniva esercitato in regime di concessione.*

Con il processo di allineamento delle, concessioni telefoniche al nuovo regime previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1997, n. 318, che subordina l'offerta al pubblico dei servizi di telecomunicazioni al rilascio di una autorizzazione generale o di una licenza individuale, ogni gestore è tenuto ad adottare una carta di servizio recante l'indicazione di standard minimi di qualità dei servizi offerti in linea con le direttive generali di qualità, la cui emanazione è demandata all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (legge n. 249 del 1997 articolo 1, comma 6, lettera b) *punto 2).*

La società Telecom – alla quale è stata rilasciata una licenza individuale alla fine dell'anno 2000 – ha provveduto ad adottare la carta dei servizi (nel luglio 2001) e le nuove condizioni generali di abbonamento al servizio di telefonia, in adesione alla delibera n. 820/00/CONS della suddetta Autorità.

In particolare, l'articolo 27 delle condizioni generali di abbonamento che disciplinano, i rapporti con la clientela, dispone che « qualora il cliente venga sospeso dalla fornitura del servizio per errore, ha diritto ad un indennizzo pari al 50 per cento del canone mensile di abbonamento corrisposto dal cliente per ogni giorno solare di sospensione indebita »; rimane, comunque, salvo il diritto dell'abbonato di adire le vie legali per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

A completamento di informazione si comunica che nel dicembre 2001 l'autorità ha concluso una indagine conoscitiva, in collaborazione con la camera di commercio di Milano, allo scopo di verificare la sussistenza di vessatorietà nelle clausole contenute nei contratti di telefonia.

Sulla base della risultanza dell'indagine in parola, pertanto, la stessa Autorità potrà, in occasione della emanazione delle direttive sulla carta dei servizi, adeguare le condizioni contrattuali attualmente predisposte dagli operatori di telefonia.

Si rammenta, infine, che è in corso di adozione il regolamento che, come previsto dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 249 del 1997, individuerà le controversie fra utenti e soggetti licenziatari o autorizzati che potranno essere risolte non giurisdizionalmente.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

BULGARELLI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere – premesso che:

l'Ufficio Protezione suolo (ex Genio Civile) del comune di San Giovanni, in provincia di Rimini, ha recentemente condotto dei lavori di disboscamento dell'alveo del torrente Ventena, un intervento che ha suscitato le aspre critiche della sezione di Riccione dell'associazione WWF;

il disboscamento delle sponde del Ventena sembra infatti aver devastato l'ambiente fluviale, giacché i lavori avrebbero portato al taglio dell'alberatura riparia, con conseguente rischio di crollo degli argini del fiume, ed alla distruzione dell'*habitat* della fauna acquatica;

la presenza di alberi lungo le sponde svolge una importante funzione idrogeologica in quanto le piante, con le loro radici, trattengono il terreno evitando smottamenti in occasione di piogge o di aumenti di portata del torrente, contri-

buendo inoltre a migliorare la qualità delle acque grazie alla funzione di fitodepurazione —:

se non ritenga opportuno intervenire urgentemente per assicurare che i futuri interventi di manutenzione dell'alveo del Ventena si limitino all'asportazione dal letto del torrente dei materiali inerti che ne possano ostruire il regolare deflusso delle acque, rispettando la vegetazione riparia in virtù delle importanti funzioni naturalistiche e idrogeologiche da essa svolta. (4-01833)

RISPOSTA. — *Si rappresenta che l'area segnalata ricade interamente nel bacino interregionale, ai sensi della legge n. 183 del 1989, denominato « Conca Marecchia » e non vi risultano essere aree protette statali né aree protette a livello comunitario come SIC (Siti Interesse Comunitario) o ZPS (Zona Protezione Speciale).*

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993, articolo 3, nei bacini di rilievo interregionale e regionale, così come individuati dalla legge n. 183 del 1989, la manutenzione idraulica e forestale spetta alle regioni ed alle province autonome territorialmente competenti.

L'articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con legge 11 dicembre 2000, n. 365, prevede, in particolare, che le regioni, d'intesa con le province e con la collaborazione dei soggetti citati nel comma 4 del medesimo articolo, svolgano un'attività straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi d'acqua, al fine di individuare le situazioni di maggior pericolo idrogeologico ed identificare gli interventi di manutenzione più urgenti. Il decreto-legge n. 279 del 2000 prevede, inoltre, che tale attività sia coordinata dall'Autorità di Bacino competente.

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Conca-Marecchia, composto dai rappresentanti delle regioni e da quelli delle province ricadenti nel bacino, ha adottato, con delibera n. 22 del 28 maggio 2001, il « Progetto di Piano Stralcio di Bacino Assetto Idrogeologico ».

Dall'analisi del predetto progetto, si rileva che lungo tutto il torrente Ventina si trovano diverse aree soggette ad elevata probabilità di inondazione ed almeno tre aree a rischio idraulico molto elevato.

Nel medesimo progetto sono state, inoltre, adottate le norme di Piano che, all'articolo 8, comma 3, forniscono gli indirizzi per le modalità di gestione degli alvei. In particolare, al punto a) *del predetto comma, è raccomandato che gli interventi manutentivi siano eseguiti attraverso il taglio selettivo della vegetazione infestante rapportato alle diverse specificità degli alvei stessi.*

Riguardo all'asportazione di materiale inerte dall'alveo, se non adeguatamente regolamentata e condotta, può produrre una turbativa alla dinamica fluviale con conseguenti danni alle sponde ed ai manufatti eventualmente esistenti sulle sponde.

La vegetazione riparia, se non opportunamente mantenuta, può indurre un eccessivo aumento dei coefficienti di scabrezza, ovvero del trasporto solido, in corrispondenza dei deflussi in piena, con conseguenti rigurgiti a monte, pericolo di tracimazione o ostruzioni in corrispondenza di opere di attraversamento.

Si ritiene, pertanto, necessario che il problema di definire gli interventi di manutenzione più opportuni, sia affrontato a scala locale, come per altro la legislazione prevede, affidando la competenza agli enti locali ed alle autorità di bacino.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

BURTONE. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'autostrada Siracusa-Gela, nel tratto Siracusa Sud-Cassibile della lunghezza di circa 10 chilometri con ordinanza del Sindaco di Siracusa del 31 agosto 2001, è stata, nel giro di pochi mesi, nuovamente chiusa al traffico per il dissesto del manto stradale in prossimità dei copri giunti di un ponte situato proprio all'uscita Sud della città;

tale ordinanza, di conseguenza, ha rivoluzionato il traffico veicolare del tratto autostradale Siracusa-Cassibile;

si è determinato, tra l'altro, un rapido aumento del traffico veicolare sulla Via Nazionale di Cassibile con continui rallentamenti di tutti gli automezzi in transito, rilevanti strozzature, assordante rumore e conseguente impossibilità per i Cassibilesi di vivere la loro normale vita quotidiana –:

se e quali documenti siano stati sottoscritti dell'Amministrazione comunale di Siracusa nel cedere all'Anas il tratto autostradale di cui in discorso;

se e quali iniziative si intendono assumere affinché sia riaperto, nel più breve tempo possibile, il tratto autostradale Siracusa - Cassibile chiuso al traffico per Ordinanza del Sindaco di Siracusa il 31 agosto 2001;

se e quali iniziative, in prospettiva, si vogliano intraprendere, per la progettazione e la realizzazione di strutture viarie alternative a via Nazionale per l'attraversamento di Cassibile in relazione al traffico veicolare da Siracusa diretto verso la zona Sud della Provincia e viceversa.

(4-01067)

RISPOSTA. — *L'Ente nazionale per le strade ha riferito che il tratto di strada di collegamento tra l'autostrada Siracusa-Gela (tratto Siracusa sud-Cassibile) e la Strada statale 114 Catania-Siracusa è stato trasferito dall'Amministrazione comunale di Siracusa alla competenza e gestione dell'Ente stradale stesso, mediante la sottoscrizione di apposito verbale di consegna.*

Tale collegamento stradale al momento della consegna era chiuso al traffico a causa delle precarie condizioni dei giunti di dilatazione dei viadotti Anapo Scandurra; pertanto, al fine di consentirne la riapertura, secondo le disposizioni dell'ordinanza prefettizia del 28 luglio 2001 a garanzia della pubblica incolumità, veniva redatta apposita perizia.

I relativi lavori hanno, quindi, consentito la riapertura di una carreggiata in data 20 ottobre 2001. Inoltre è stata approvata anche la perizia relativa ai lavori di ripristino della seconda carreggiata, di prossimo appalto.

In merito ai problemi di viabilità che interessano l'abitato di Cassibile, l'Ente stradale informa che sono in corso i lavori relativi al lotto dell'Autostrada Siracusa-Gela che renderà possibile il by pass *dell'abitato medesimo. All'ultimazione di tale lotto, prevista nell'arco di circa due anni, il transito veicolare interesserà per la quasi totalità il tracciato autostradale, senza quindi interferire con il predetto abitato di Cassibile.*

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

CALZOLAIO, GIACCO, ABBONDANZIERI, PAOLA MARIANI e DUCA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere – premesso che:

la Società Autostrade Spa sta provvedendo a rinnovare la segnaletica autostradale ed è stato ipotizzato di eliminare la dicitura « Macerata » della stazione autostradale A14;

non è mai stato comunicato nulla di ufficiale alle istituzioni pubbliche locali; solo in data 23 novembre 2001, dietro sollecitazione scritta del Sindaco di Macerata è stata ufficializzata la decisione da parte della Società Autostrade Spa, comunicando con lettera che la nuova denominazione della stazione autostradale A14 di « Macerata-Civitanova » sarebbe stata modificata in « Civitanova », omettendo del tutto l'indicazione Macerata;

tale decisione ha suscitato molte perplessità; Macerata rimarrà l'unico capoluogo di provincia privo dell'indicazione all'uscita autostradale e tanti automobilisti, percorrendo la A14, si troverebbero privi di adeguata segnaletica che permetta di individuare chiaramente l'uscita principale e più veloce per il capoluogo di provincia e, di conseguenza, per tutti i servizi ed uffici pubblici che offre, con

danni economici diretti e indiretti ed una ricaduta di immagine non indifferente; è pertanto necessario mantenere l'indicazione « Macerata » all'uscita del casello della A14, eventualmente posposta a quella di Civitanova; e anzi è utile che nella segnaletica emerga la funzione di raccordo di quella uscita con il territorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e dell'Università di Camerino –:

se condivide il provvedimento notificato dalla Commissione Nazionale di Toponomastica;

come intende sollecitare una rivalutazione delle scelte sulla denominazione delle uscite autostradali, in particolare su quella di Civitanova e Macerata. (4-01620)

RISPOSTA. — *L'Ente nazionale per le strade, interessato al riguardo, ha riferito che la modifica della segnaletica autostradale di indicazione Macerata, da parte della Società Autostrade s.p.a., è scaturita dall'applicazione dei criteri adottati dal Sottocomitato per la Toponomastica autostradale, in sede AISCAT il 29 maggio 2000, per aggiornare, ammodernare ed uniformare la segnaletica sull'autostrada A14.*

L'Ente stradale fa presente, infine, che preso atto dell'intendimento della Società Autostrade di riconsiderare la propria decisione, ha richiesto alla medesima di ripristinare l'indicazione Macerata alla segnaletica verticale esistente al casello di Civitanova Marche.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

CALZOLAIO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere – premesso che:

sono stati recentemente approvati aumenti retributivi da parte dell'Ufficio centrale del bilancio a favore del personale a contratto presso ambasciate e consolati;

molti contrattisti degli istituti italiani di cultura (ITC) hanno segnalato il mancato rispetto delle previsioni contenute nell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, come sostituito dal decreto legislativo n. 103 del 2000, in merito alla uniformità del trattamento economico del personale a contratto;

il livello salariale attuale risulta inadeguato per tutto il personale a contratto, sia presso gli ITC, che presso ambasciate e consolati –:

come si motiva la disparità di trattamento, considerato anche l'esistenza di due diversi capitoli di bilancio per una stessa tipologia di personale a contratto;

se non ritiene necessario ed urgente un intervento perequativo a favore del personale a contratto degli ITC, anche sotto il punto di vista della retroattività. (4-01645)

RISPOSTA. — *A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 103 del 2000, che prevede una progressiva omogeneizzazione di trattamento tra le diverse categorie di impiegati a contratto è stata stabilita nello scorso mese di giugno la costituzione di una* task force *al ministero degli affari esteri, per curare il graduale trasferimento delle competenze relative ai contrattisti, dalla Direzione generale per la promozione culturale alla Direzione generale per il personale.*

Grazie ad una consistente integrazione del capitolo di bilancio 2502, le retribuzioni legate ai contratti stipulati a partire dallo scorso mese di maggio sono state adeguate, ove inferiori a quelle fissate alla stessa data per gli impiegati in servizio presso gli uffici diplomatico-consolari.

Sono attualmente allo studio, di concerto con gli organi di controllo, meccanismi di compensazione per i ritardi intercorsi negli adeguamenti retributivi, per quanto tali ritardi non siano in alcun modo imputabili all'amministrazione degli esteri, ma bensì a ragioni di natura esclusivamente contabile.

La sussistenza, a partire dall'esercizio finanziario 2002, di un unico capitolo di bilancio destinato alle retribuzioni di tutto

il personale a contratto in servizio all'estero, ivi compreso quello degli istituti di cultura, garantirà inoltre che tutti gli aumenti che dovessero essere concessi in futuro vengano applicati in maniera del tutto uniforme e contemporanea anche agli impiegati in servizio presso gli istituti italiani di cultura.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Mario Baccini.

CATANOSO, CANNELLA, ARRIGHI, LO PRESTI e FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

gli interroganti hanno appreso che nella notte del 26 settembre 2001 sei giovani aderenti di Azione Giovani, organizzazione giovanile di Alleanza Nazionale, sono stati aggrediti e picchiati mentre affiggevano manifesti in via Parlatore a Palermo, a pochi metri dal Liceo « Umberto I »;

alcuni degli aggressori, armati di spranghe e mazze di legno, sono stati riconosciuti e denunciati stamane alla Digos come « esponenti anarchici provenienti da due centri sociali palermitani »;

nello scontro, cinque attivisti di Azione Giovani hanno riportato ferite e sono dovuti ricorrere alle medicazioni del Pronto Soccorso dell'Ospedale Villa Sofia di Palermo, fra di loro il segretario provinciale di Palermo di Azione Giovani, Mauro La Mantia, ha riportato cinque punti di sutura al braccio destro ed ad un altro è stato refertato un trauma cranico;

gli assalitori sono stati riconosciuti ed identificati e sarebbero tutti provenienti dai centri sociali palermitani « Rosso 77 » e « Laboratorio Zeta » –:

se le autorità vogliano prendere in considerazione un intervento esemplare per scongiurare l'eventualità che dagli agguati notturni si inneschi una spirale di violenza;

se non ritengano opportuno sgomberare d'urgenza i centri sociali citati in premessa. (4-00868)

RISPOSTA. — *Si fa presente che, sulla base delle descrizioni fornite dalle vittime dell'episodio criminoso evocato nell'atto di sindacato ispettivo parlamentare, è stato immediatamente identificato uno degli aggressori, subito deferito alla competente autorità giudiziaria.*

La successiva attività investigativa, svolta con una particolare attenzione agli appartenenti ai centri sociali « Rosso 77 » e « Laboratorio Zeta » di Palermo, ha consentito agli inquirenti di individuare e denunciare un altro dei responsabili, anch'egli gravitante nell'area dell'estrema sinistra.

Sono ancora in corso le indagini per identificare gli altri autori del grave episodio di violenza.

Lo scorso 1° ottobre 2001 personale del Nucleo Operativo Carabinieri di Palermo, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla magistratura, ha proceduto allo sgombero, con apposizione di sigilli, dell'immobile adibito a sede del centro sociale « Rosso 77 », operazione che si è svolta pacificamente avendo gli occupanti lasciato spontaneamente i locali.

Per quanto riguarda l'altro centro sociale denominato « Laboratorio Zeta », il presidente dello I.A.C.P., titolare dello stabile ove lo stesso ha sede, ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria, che non ha ancora formalizzato alcun provvedimento.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

CENTO. — *Al Ministro delle comunicazioni, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere – premesso che:

in Emilia Romagna come in altre regioni italiane, a partire dal marzo 2000, immediatamente dopo l'accordo siglato presso il Ministero del lavoro sulla riorganizzazione della Telecom Italia spa, si è progressivamente attuata la ristrutturazione della suddetta azienda;

detto processo di ristrutturazione dell'azienda si va man mano delineando attraverso trasferimenti forzati di tecnici e operatori, sia in campo della rete sia in campo commerciale, quindi una riorganizzazione tesa non a migliorare la propria efficienza in termini di incremento di produttività e del miglioramento del servizio, ma una « destrutturazione geografica » che prevede il progressivo abbandono dei territori considerati meno remunerativi cioè che non forniscono dei ritorni immediati di cassa rispetto sia agli investimenti necessari sia rispetto alle già scarse risorse impegnate *in loco*;

detto processo di « destrutturazione » provoca, in termini di occupazione, disagi per i lavoratori e le lavoratrici dell'azienda costretti a trasferirsi in sedi di lavoro a decine di chilometri di distanza, caricandole di un aggravio di orari e di ritmi di vita stressanti e implica, in termini di qualità ed efficienza del servizio, in particolare nella regione Emilia-Romagna, la manodopera di lavoratori con bassa professionalità nel settore o al ricorso ad appalti e subappalti, spesso incontrollati —:

quali provvedimenti intendano intraprendere, ognuno per la propria competenza, per avviare un tavolo di confronto tra l'azienda e le parti sindacali affinché si possano conoscere i reali progetti e indirizzi industriali della Telecom Italia spa e si possano trovare risposte e soluzioni adeguate per il territorio dell'Emilia Romagna e per tutelare i lavoratori che operano nell'azienda. (4-00688)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno anzitutto far presente che i problemi relativi alle attività aziendali ed all'organizzazione delle proprie strutture, nonché alle decisioni relative alle priorità strategiche aziendali, rientrano nella esclusiva competenza degli organi di gestione della società Telecom, nei confronti dei quali il Governo non ha alcuna possibilità di intervenire.*

Tuttavia, allo scopo di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la società Telecom la quale ha confermato di aver concluso — fra i mesi di luglio ed ottobre 2001 — la trattativa con le organizzazioni sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILTE UIL ed UGL, in merito al progetto di ristrutturazione organizzativa in ambito fonia residenziale e telefonia pubblica.

Dal verbale di esame congiunto stilato al termine della trattativa sono emerse la volontà di confermare il mantenimento delle cinque realtà produttive di Brescia, Vicenza, Ferrara, Avellino e Brindisi; la necessità di verificare, in ambito territoriale, la possibilità di ricollocazione del personale presso altre funzioni aziendali; la disponibilità ad aumentare la possibilità di telelavoro domiciliare nella fascia dei trasferimenti tra 30-60 Km per un numero massimo di 78 postazioni, (di cui 56 full-time *e 23* part time *al 75 per cento.*

Ciò premesso in linea generale, per quanto concerne la regione Emilia Romagna la medesima società Telecom ha precisato che tale regione è interessata da due manovre organizzative la prima delle quali prevede la chiusura di alcune sedi di aree operative di customer care *(che espletano il servizio di risposta « 187 ») e di centri di accoglienza (che effettuano il servizio di risposta al cliente per segnalazione guasti), nonché l'accentramento di Forlì su Ravenna, di Reggio Emilia e Carpi su Modena e di Cesena su Rimini.*

È prevista inoltre la chiusura dei nuclei operativi servizi d'informazione (servizio « Info 12 ») di Ferrara, Parma e Piacenza, dove sono presenti complessivamente 19 unità dando la possibilità a chi svolge questo tipo di servizio di espletare la prestazione di lavoro dalla propria abitazione in telelavoro.

Per quanto riguarda il personale interessato ai trasferimenti (circa 120 persone da distribuire in zone distanti tra i 20 e i 50 Km dall'attuale sede), la società ha confermato il rispetto degli accordi sindacali suddetti nei quali è prevista una serie di strumenti e di interventi di ammortizzazione volti ad attenuare i disagi derivanti

dalla manovra, tra cui la possibilità per i lavoratori operanti in sedi che distano più di 60 Km dalla sede di trasferimento e per coloro che, in situazione di handicap, *usufruiscono dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992, di optare per il telelavoro domiciliare nell'ambito dei servizi d'informazione (Info 12) in alternativa al trasferimento.*

La seconda manovra che riguarda l'unità territoriale rete centro nord, – comprendente oltre all'Emilia Romagna anche le Marche e l'Umbria – prevede, in linea col processo di riorganizzazione già avviato nel maggio del 2000, il completamento dei progetti di concentrazione delle attività di coordinamento della forza lavoro presso le sedi di nuove aree operative di rete costituite nelle città di Bologna, Parma, Rimini e Modena, con il trasferimento di circa 45 unità provenienti dalle province di Ferrara e Ravenna (a Bologna), Forlì e Ravenna (a Rimini), Reggio Emilia e Piacenza (a Parma).

Rimarrà comunque attivo sul territorio il presidio operativo sulle attività di assistenza tecnica, manutenzione degli impianti e fornitura dei servizi alla clientela.

Tali interventi, ad avviso della società, stanno consentendo di raggiungere una migliore efficienza operativa ed una significativa riduzione dei costi, nonché una migliore utilizzazione delle risorse disponibili, il che permette alla stessa società di continuare a garantire l'erogazione di servizi tecnici e commerciali meglio rispondenti alle esigenze della clientela sia in termini di tempi di intervento, sia termini di qualità e copertura, favorendo nel contempo lo sviluppo dei vari sistemi produttivi locali.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

CENTO. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute.* — Per sapere – premesso che:

da anni i cittadini residenti nella zona 8 del comune di Milano chiedono la delocalizzazione delle stazioni radiobase ubicate nel territorio di competenza dell'amministrazione della zona 8, in applicazione delle leggi vigenti, del principio di cautela, e della salute dei residenti (via San Galdino 5, via Giuseppe Prina 9 angolo via F. Londonio 15, via Monteceneri 68 angolo via Plana 32/38 « Tim », via Mantegna 11 « Tim », corso Sempione 33 « Rai » e piazza Farnese 6);

la stazione radiobase di via San Galdino 5 è sita nelle immediate adiacenze dell'Ospedale pediatrico Buzzi che ospita pazienti minorenni;

la stazione radiobase di via San Galdino 5 risulterebbe essere priva della necessaria autorizzazione edilizia per la sua costruzione ed installazione;

i residenti nelle vicinanze della stazione radiobase sita in via San Galdino 5 lamentano strani fenomeni di spontanea accensione degli impianti elettrici ed elettronici siti nelle proprie abitazioni (computer, elettrodomestici, forni a microonde, radio, televisori, eccetera);

i macchinari dell'Ospedale Buzzi potrebbero pertanto non rispondere in maniera corretta alle funzioni richieste a causa dell'interferenza dei campi elettromagnetici, con grave rischio dei pazienti minorenni ivi ospitati;

la società Milanosport spa (la società che gestisce molti impianti sportivi del comune di Milano) ha siglato un'intesa con il consorzio H3G per l'installazione di antenne per la telefonia cellulare che verranno posizionate nei terreni dei diversi impianti, non tenendo presente che gli impianti sportivi sono quasi sempre dedicati alle attività di minorenni –:

quali provvedimenti intendano intraprendere, ognuno per la propria competenza, per verificare al più presto se detti impianti radiobase nella zona 8 del comune di Milano siano stati installati nel rispetto delle norme vigenti, quali l'articolo 4 del decreto ministeriale n. 381 del 1998 e la legge regionale 11 maggio 2001, n. 11, e soprattutto nel rispetto della tutela della salute dei cittadini e di conseguenza se non ritengano opportuno so-

spendere nel prossimo futuro tutti i progetti di installazione di telefonia cellulare nella suddetta zona e quindi quello della società Milanosport spa. (4-01471)

RISPOSTA. — *Si rappresenta che le Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare rientrano tra le « sorgenti » di campi elettromagnetici ad alta frequenza (come pure i ripetitori radiotelevisivi e le apparecchiature radar, anch'essi in grado di generare campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).*

Tali stazioni sono costituite da antenne direzionali installate su tralicci e/o pali metallici. In molti casi questi sostegni sono situati su edifici.

Com'è noto, ogni chiamata telefonica verso un telefono mobile è trasmessa mediante la Stazione Radio Base nello stesso modo in cui sono trasmesse le chiamate telefoniche convenzionali.

A sua volta, la SRB trasmette al telefono mobile la comunicazione attraverso segnali radio su distanze che possono variare da pochi metri a molte miglia.

Nella SRB (Stazioni Radio Base) uno o più trasmettitori e ricevitori sono collegati ad una o più antenne.

Gli attuali sistemi di telefonia mobile funzionano a frequenze tra 800 e 1.800 MHz. Queste frequenze cadono nell'intervallo tra 1 MHz e 10 GHz (1 GHz 1.000 MNz).

In particolare, risulta attorno a 900 MHz la banda di frequenza attualmente utilizzata per la telefonia cellulare nel nostro Paese.

Come già detto, le antenne delle SRB sono direzionali, con il massimo di irradiazione in direzione verticale.

Per assicurare una buona trasmissione, mantenendo bassa la potenza irradiata, l'energia a microonde emessa è in larga misura contenuta in un cono di irradiazione piuttosto stretta (‹10°) che, nelle immediate vicinanze dell'antenna, deve essere quanto più possibile libero da ostacoli.

Nel caso di antenne installate su edifici, ciò implica che questi ultimi si trovino in ombra rispetto al cono entro cui è distribuita la massima parte dell'energia emessa e che il livello di campo elettromagnetico nelle abitazioni sottostanti non venga apprezzabilmente alterato dalla presenza dell'antenna stessa.

Le antenne della SBR e radiofrequenza sono strette e lunghe circa un metro.

Come ricordato dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità, in un documento redatto nel maggio 1998, ciascuna di queste antenne produce un fascio di RF confinato, quasi a spot, *e pressoché parallelo al suolo.*

A causa della piccola dispersione verticale del fascio, l'intensità del campo RF al suolo, direttamente sotto l'antenna, è bassa e diminuisce rapidamente allontanandosi dall'antenna.

A tutte le distanze, i livelli al suolo dei campi RF generati dalle stazioni radio base sono largamente entro le linee guida internazionali per l'esposizione della popolazione a RF.

Inoltre, poiché le antenne montate sui lati degli edifici dirigono la loro potenza verso l'esterno, le persone all'interno non risultano molto esposte.

In effetti, a causa delle basse potenze emesse e delle peculiari condizioni di irradiazione delle antenne, le esposizioni ai campi elettromagnetici attribuite alla SRB, non soltanto appaiono di gran lunga meno rilevanti di quelle scaturite dall'impiego del telefono cellulare, ma non si discostano molto dal « fondo urbano di radiazione elettromagnetica » già a poche decine di metri di distanza dalle antenne.

La legge 22 febbraio 2001, n. 36 « Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magneti ed elettromagnetici », nel delineare una articolata e dettagliata disciplina in materia di inquinamento elettromagnetico, ha inteso, tra l'altro, distinguere le funzioni riservate allo Stato dalle competenze attribuite alle Regioni, Province e Comuni.

Gli articoli 8 e 14 della legge n. 36/2001, infatti, hanno attribuito a queste amministrazioni le funzioni di controllo e vigilanza sanitaria ed ambientale nei confronti dell'inquinamento elettromagnetico, mediante l'utilizzo delle strutture delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

Il caso richiamato nell'interrogazione, inoltre, coinvolge la questione delle installazioni (ed eventuali modifiche) nel territorio urbano dei sistemi fissi di telecomunicazioni, fra cui sono comprese anche le Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del ministero dell'ambiente, d'intesa con il ministero della salute e con il dicastero delle comunicazioni, del 10 settembre 1998, n. 381, « Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana » infatti, è demandato in via esclusiva alle regioni e alle province autonome il compito di disciplinare l'installazione e la modifica di tutti gli impianti di radiocomunicazione, al fine di garantire il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di cautela prestabiliti dallo stesso decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381.

La medesima norma, altresì, ha disposto che le regioni e le province autonome debbano provvedere ad assicurare il regolare svolgimento delle necessarie attività di controllo e vigilanza, anche in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

CENTO. — *Al Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere – premesso che:

nel territorio del XIX Municipio di Roma si stanno avviando i lavori per l'installazione di radio basi UMTS precisamente sui tetti di edifici siti in Via Spineda, 4 (zona Selva Nera), in via Achille Mauri, 6 (zona Monte Mario) e in Via Boffito (zona Palmarola);

i cittadini delle zone interessate lamentano l'irregolarità di questi lavori rispetto alle normative di sicurezza e al rispetto delle specifiche autorizzazioni –:

quali provvedimenti intendano intraprendere affinché siano verificati l'impatto ambientale e sanitario delle installazioni UMTS, la regolarità delle autorizzazioni e il rispetto degli impegni votati dal Parlamento circa l'utilizzo di una quota dei ricavati delle licenze UMTS per abbattere l'inquinamento elettromagnetico. (4-01837)

RISPOSTA. — *Si rappresenta che le Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare rientrano tra le « sorgenti » di campi elettromagnetici ad alta frequenza (come pure i ripetitori radiotelevisivi e le apparecchiature radar, anch'essi in grado di generare campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).*

Tali stazioni sono costituite da antenne direzionali installate su tralicci e/o pali metallici. In molti casi questi sostegni sono situati su edifici.

Com'è noto, ogni chiamata telefonica verso un telefono mobile è trasmessa mediante la Stazione Radio Base nello stesso modo in cui sono trasmesse le chiamate telefoniche convenzionali.

A sua volta, la SRB trasmette al telefono mobile la comunicazione attraverso segnali radio su distanze che possono variare da pochi metri a molte miglia.

Nella SRB (Stazioni Radio Base) uno o più trasmettitori e ricevitori sono collegati ad una o più antenne.

Gli attuali sistemi di telefonia mobile funzionano a frequenze tra 800 e 1.800 MHz. Queste frequenze cadono nell'intervallo tra 1 MHz e 10 GHz (1 GHz = 1.000 MNz).

In particolare, risulta attorno a 900 MHz la banda di frequenza attualmente utilizzata per la telefonia cellulare nel nostro Paese.

Come già detto, le antenne delle SRB sono direzionali, con il massimo di irradiazione in direzione verticale.

Per assicurare una buona trasmissione, mantenendo bassa la potenza irradiata, l'energia a microonde emessa è in larga misura contenuta in un cono di irradiazione piuttosto stretta (‹10°) che, nelle immediate vicinanze dell'antenna, deve essere quanto più possibile libero da ostacoli.

Nel caso di antenne installate su edifici, ciò implica che questi ultimi si trovino in ombra rispetto al cono entro cui è distribuita la massima parte dell'energia emessa e che il livello di campo elettromagnetico nelle abitazioni sottostanti non venga apprezzabilmente alterato dalla presenza dell'antenna stessa.

Le antenne della SBR e radiofrequenza sono strette e lunghe circa un metro.

Come ricordato dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità, in un documento redatto nel maggio 1998, ciascuna di queste antenne produce un fascio di RF confinato, quasi a « spot », e pressoché parallelo al suolo.

A causa della piccola dispersione verticale del fascio, l'intensità del campo RF al suolo, direttamente sotto l'antenna, è bassa e diminuisce rapidamente allontanandosi dall'antenna.

A tutte le distanze, i livelli al suolo dei campi RF generati dalle stazioni radio base sono largamente entro le linee guida internazionali per l'esposizione della popolazione a RF.

Inoltre, poiché le antenne montate sui lati degli edifici dirigono la loro potenza verso l'esterno, le persone all'interno non risultano molto esposte.

In effetti, a causa delle basse potenze emesse e delle peculiari condizioni di irradiazione delle antenne, le esposizioni ai campi elettromagnetici attribuite alla SRB, non soltanto appaiono di gran lunga meno rilevanti di quelle scaturite dall'impiego del telefono cellulare, ma non si discostano molto dal « fondo urbano di radiazione elettromagnetica » già a poche decine di metri di distanza dalle antenne.

La legge 22 febbraio 2001, n. 36 « Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magneti ed elettromagnetici », nel delineare una articolata e dettagliata disciplina in materia di inquinamento elettromagnetico, ha inteso, tra l'altro, distinguere le funzioni riservate allo Stato dalle competenze attribuite alle regioni, province e comuni.

Gli articoli 8 e 14 della legge n. 36/2001, infatti, hanno attribuito a queste amministrazioni le funzioni di controllo e vigilanza sanitaria ed ambientale nei confronti dell'inquinamento elettromagnetico, mediante l'utilizzo delle strutture delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

Il caso richiamato nell'interrogazione, inoltre, coinvolge la questione delle installazioni (ed eventuali modifiche) nel territorio urbano dei sistemi fissi di telecomunicazioni, fra cui sono comprese anche le Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del ministero dell'ambiente, d'intesa con il ministero della salute e con il dicastero delle comunicazioni, del 10 settembre 1998, n. 381, « Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana » infatti, è demandato in via esclusiva alle regioni e alle province autonome il compito di disciplinare l'installazione e la modifica di tutti gli impianti di radiocomunicazione, al fine di garantire il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di cautela prestabiliti dallo stesso decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381.

La medesima norma, altresì, ha disposto che le regioni e le province autonome debbano provvedere ad assicurare il regolare svolgimento delle necessarie attività di controllo e vigilanza, anche in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

CIRIELLI. — *Al Ministro dei beni e delle attività culturali.* — Per sapere – premesso che:

la Sovrintendenza di Salerno utilizzerebbe già da tempo gli obiettori di coscienza, e da poco tempo anche gli assistenti di sala, come guide turistiche, nel sito archeologico di Paestum, per gruppi scolastici e di adulti;

il protocollo d'intesa del 27 luglio 1991 tra il ministero dei beni culturali e il ministero della difesa prevede che gli

obiettori di coscienza possano essere affiancati al personale di custodia nella sorveglianza del patrimonio ma non prevede la loro utilizzazione come guide turistiche;

le sovrintendenze non possono delegare nessuno a svolgere gratuitamente un lavoro il cui esercizio, per legge, è demandato ad una specifica categoria professionale;

la situazione venutasi a creare a Salerno arrecherebbe un grave danno economico alle guide turistiche autorizzate –:

qualora le circostanze illustrate corrispondessero al vero, se e quali atti il ministro interrogato intenda adottare per porre fine alla violazione di legge e per consentire alle guide turistiche di prestare regolarmente e professionalmente la propria opera. (4-01559)

RISPOSTA. — *Si premette che il protocollo d'intesa del 27 luglio 1991, citato nell'interrogazione parlamentare, è stato sostituito dal protocollo d'intesa, sottoscritto in data 29 novembre 1996 dall'amministrazione interrogata e dal ministero della difesa.*

Il piano prevede, per il settore arti, l'impiego degli obiettori di coscienza nelle seguenti attività:

supporto all'attività della didattica: accoglienza, informazione dei visitatori, in particolare delle scolaresche, accompagnamento nelle sale espositive dei musei, anche con riferimento agli utenti portatori di handicap;

supporto ai servizi di catalogazione in biblioteche o archivi fotografici;

supporto ai servizi connessi alla realizzazione di mostre, convegni eccetera;

supporto alle iniziative di recupero del materiale danneggiato da calamità naturali.

Si precisa che dette attività, di mero supporto ai compiti istituzionali dei musei, sono ben distinte da quelle proprie delle guide turistiche e destinate a non interagire con esse per le differenti finalità e modalità di attuazione.

Per quanto riguarda gli obiettori di coscienza in servizio nell'area archeologica di Paestum, si rende noto che i medesimi forniscono, su prenotazione ed esclusivamente a gruppi scolastici o in base a specifiche istanze, un accompagnamento didattico, da intendere come una guida ad un corretto percorso per la visita al Museo ed alla zona Archeologica, con la semplice presentazione dei monumenti più importanti. Si evidenzia che i medesimi soggetti non hanno una preparazione specifica e il servizio che svolgono è di breve durata. Si ritiene, comunque, che tale attività sia particolarmente utile in termini di collaborazione alla sorveglianza ed alla salvaguardia dei monumenti, specie in presenza di un intenso e spesso disordinato turismo scolastico, che comunque non si rivolge alle guide turistiche a pagamento.

Per quanto concerne gli assistenti tecnici museali, si informa che si tratta di personale a tempo limitato (11 ore settimanali), presente solo il sabato e la domenica, che svolge diverse attività legate alla didattica, specialmente in relazione con le scuole locali.

Tra queste attività sono previste anche brevi conferenze didattiche di cui la « visita guidata », che non è una illustrazione a livello turistico, rappresenta solo l'approfondimento dal vivo dei temi proposti, in un quadro di promozione e divulgazione culturale, offerto peraltro sempre a titolo rigorosamente gratuito.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giuliano Urbani.

COSTA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere – premesso che:

il Consiglio dei ministri, presieduto dal professor Giuliano Amato, ha approvato in data 7 febbraio 2001 il Piano sanitario nazionale 2001-2003 comprendente:

a) strategie possibili per la salute e relativi obiettivi ambientali e comportamentali;

b) le scelte di fondo per la ricerca, la formazione, l'innovatività;

c) la proposta per un federalismo sanitario responsabile;

d) le scelte relative ad assistenza ospedaliera, assistenza di distretto, risorse umane e tecnologiche –:

se il Governo e particolarmente il Ministro della salute condividano quel piano;

in caso positivo, cosa intenda fare per attuarlo o renderlo realizzabile dalle regioni;

quali siano, in caso negativo, le proposte alternative. (4-00612)

RISPOSTA. — *Il Piano sanitario nazionale 2001-2003, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 7 febbraio 2001, non ha completato l'*iter *necessario per la sua definitiva approvazione, a seguito della chiusura dei lavori della XIII legislatura.*

Inoltre, in considerazione degli avvenuti cambiamenti del quadro istituzionale conseguenti alla modifica del titolo V, parte II della Costituzione, ed all'intervenuto accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001, lo schema di piano è stato riformulato tenendo conto del mutato assetto normativo e verrà quanto prima presentato alle commissioni parlamentari competenti secondo la procedura di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni.

Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

DELL'ANNA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere – premesso che:

il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, ha provveduto alla classificazione della rete autostradale e stradale di interesse nazionale. Il criterio seguito è stato quello di « rete » nel senso che lo Stato deve continuare a gestire un sistema organico e funzionale di arterie in grado di assicurare i collegamenti importanti con gli altri Paesi, con i porti, gli aeroporti, gli interporti;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000 ha trasferito al demanio delle regioni a statuto ordinario le strade o i tronchi di strade già appartenenti al demanio statale e non compresi nella rete stradale individuata con il decreto legislativo n. 461 del 1999;

la strada statale 174 è l'unica strada che collega il versante jonico del Salento all'autostrada A 14 ed il porto di Gallipoli (Lecce) al Porto di Taranto e che la stessa non è stata individuata nella rete stradale di interesse nazionale;

a causa dei grandi flussi di traffico generati dal traffico pesante e da quello pendolare (lavoratori Ilva, arsenale militare, compartimento sud jonio marina militare, eccetera) e dell'inadeguatezza dell'unica carreggiata esistente, la strada statale e 174 risulta essere l'asse stradale più a rischio della regione Puglia (ogni giorno si registrano gravi incidenti molti dei quali mortali);

per la particolare posizione geografica e per il forte ritardo infrastrutturale in cui si trova il Salento si rende indispensabile realizzare un sistema stradale in grado di agevolare il collegamento di questo estremo lembo d'Italia all'Europa ed incidere quindi in maniera significativa sul suo tessuto socio-economico;

il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo (disegno di legge S. n. 374) prevede per gli anni 2002-2006 la realizzazione di strategiche opere pubbliche in grado di collegare le periferie e rilanciare le attività produttive;

i vari enti locali interessati (comuni, province), hanno più volte sollecitato l'Anas perché realizzasse un profondo e sostanziale ammodernamento della statale 174, arteria vitale per lo sviluppo regionale ed interregionale, ma gravata da forti limitazioni di carattere strutturale (inter-

sezioni con altre strade statali, provinciali e comunali, linee ferrate, passaggi a livello custoditi, attraversamento di centri abitati, e di agglomerati produttivi) –:

quali iniziative il Governo intenda adottare affinché la strada statale 174 possa essere in tempi brevi ammodernata e resa sicura;

se non ritenga opportuno alla luce dell'interesse e della funzione strategica svolta dall'arteria, provvedere a classificare la strada statale 174 di interesse nazionale ed inserirla nella rete nazionale;

sulla base di quali criteri verranno suddivise sul territorio le risorse finanziarie disponibili e quali sono le opere viarie prioritarie, in ordine di tempo, che saranno realizzate. (4-00527)

RISPOSTA. — *L'Ente nazionale per le strade ha riferito che la Strada statale 174 « talentino di Manduria », rettilineo in pianura dell'estesa di km 47+400, ha inizio dall'innesto con la Strada statale 7-*ter *(Manduria) e termina all'innesto con Strada statale 101 (Galatone), dopo l'attraversamento dei centri abitati di Avetrana e Nardò.*

La carreggiata stradale, a doppio senso di circolazione, ha una larghezza compresa fra m. 6,00 e 7,00.

L'arteria in questione funge da raccordo tra le direttrici Taranto-Lecce (itinerario Bradanico-Salentino) e Lecce-Gallipoli, convogliando lungo il versante ionico i flussi di traffico che si svolgono tra il basso Salento e l'area della provincia di Taranto. È, inoltre, interessata sia da traffico pesante sia da traffico leggero pendolare e rappresenta un'importante arteria stradale per il raggiungimento delle località turistiche costiere dell'area ionico-salentina.

Si deve purtuttavia precisare che la Strada statale in questione rientra tra le strade che sono state confermate di interesse regionale con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2001 proprio a seguito delle indicazioni pervenute dagli enti locali interessati.

Pertanto, poiché allo stato attuale nei programmi dell'Ente stradale non sono previsti interventi di ammodernamento della sede stradale, questi dovranno essere necessariamente posti in essere dall'Ente locale gestore dell'arteria in questione.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere – premesso che:

i viali di ippocastani costituiscono, in moltissime città italiane, una modalità di abbellimento urbanistico attraverso lo sfruttamento della valenza « architettonica » di questo albero di alto fusto;

i viali di ippocastani rendono anche più fresche, e dunque più vivibili, intere aree cittadine;

in quasi tutta l'Italia settentrionale un grave morbo si è abbattuto sugli ippocastani;

un parassita ne divora le foglie dalla primavera all'autunno, lasciando i rami nudi ed impedendo il normale ciclo riproduttivo della pianta che, lasciata a se stessa, si secca e muore;

l'ippocastano, fra l'altro, offre i propri semi (impropriamente ritenuti « frutti »), non commestibili, ad interessanti utilizzazioni farmacologiche, tanto che, citati per la prima volta dal senese Pietro Andrea Mattioli (1501-1577) nel suo trattato di erboristeria, vengono tuttora usati in medicina per le loro proprietà astringenti e come ausilio nelle forme emorroidali e necrotiche;

il parassita – Cameraria ohridella – è un microlepidottero appartenente alla famiglia dei gracillaridi, segnalato per la prima volta nel 1985 in Macedonia nei pressi del lago Ohrid, che si è diffuso in tutta l'Europa centrale ed in tutta l'Italia settentrionale, compresa la Toscana;

i rimedi contro questo terribile male degli ippocastani si sono rivelati, per ora, di scarsissima efficacia;

vale certamente la pena di intervenire, trattandosi della sorte di un vero e proprio bene ambientale, coltivando studi e sperimentazioni prima di dover registrare una vera e propria ecatombe di ippocastani nelle nostre città –:

se non ritenga di dovere intervenire urgentemente, in sinergia con gli enti locali territoriali, per coordinare e sostenere le sperimentazioni e gli studi necessari per combattere efficacemente la Cameraria ohridella, terribile parassita degli ippocastani. (4-02241)

RISPOSTA. — *L'ippocastano (*Aesculus hippocastanum), *pur essendo un albero molto comune nei viali di molte città italiane, non è una specie indigena del nostro Paese in quanto ha il proprio areale nell'Europa orientale ed in particolare nel sud dei Balcani e nel Caucaso, pertanto il proprio* habitat *naturale è caratterizzato da un ambiente climatico collinare-montano più fresco e con terreni più idonei di quelli riscontrabili in molte delle città che lo ospitano.*

Questa situazione di fondo, unitamente a quella di oggettiva costrizione ad essere circondato da asfalto e dalla ben nota situazione atmosferica esistente nell'ambiente cittadino, comporta una facile debilitazione della pianta, rendendola, quindi, più soggetta ad attacchi parassitari.

Per questi motivi, oltre che per quelli di carattere prettamente naturalistico, le nuove alberature prevedono generalmente specie autoctone e di buona adattabilità al difficile ambiente cittadino.

Anche se l'ippocastano, come gia detto, non è un albero indigeno e, quindi, non è una specie protetta da normativa italiana, né risulta protetta da normativa internazionale attraverso apposite convenzioni che tutelano specie particolarmente vulnerabili, i suoi attacchi parassitari sono all'attenzione degli enti preposti alla sua difesa gia da parecchio tempo.

Nella fattispecie, oltre al problema sollevato nell'interrogazione parlamentare, dovuto ad un insetto, il microlepidottero Cameraria ohridella, *risultano esistere anche problemi concorrenti causati dal fungo* Guignardia aesculi.

La Cameraria ohridella *è un microlepidottero monofago dell'ipocastano che, negli ultimi quindici anni, si è reso responsabile di gravi infestazioni in vari paesi europei. Probabilmente, il nucleo originario proviene dalla Macedonia da dove, a partire dal 1985, si è diffuso in molte regioni dell'Europa centrale.*

Negli anni 1990 il fitofago è comparso anche in Italia infatti, nel 1992, è stato segnalato per la prima volta in Alto Adige. Successivamente, nel 1997, in Friuli-Venezia Giulia e nel Veneto. Infine, a Bologna nel 1998 e a Firenze nel 1999. Più recentemente è stato riscontrato in varie città del Lazio e dell'Umbria; non è da escludere una sua presenza anche in Campania e in Abruzzo.

I danni all'ippocastano sono causati dalle larve che si sviluppano a spese delle foglie, nelle quali scava ampie gallerie di forma irregolare, generalmente compresa tra due nervature.

Se i danni si protraggono per più anni, si può registrare un minore accrescimento legnoso della pianta e, contemporaneamente, un deperimento sempre più evidente nel tempo.

Inoltre, come sottolinea l'interrogante, non sono da trascurare le ripercussioni di natura estetico ricreativa: aspetto quest'ultimo particolarmente importante nell'ambito delle alberature stradali e per gli ippocastani presenti nei parchi urbani e periurbani. Infatti, le larve del fillolamatore, *con la loro attività trofica, deturpano l'estetica delle piante e in presenza di forti infestazioni sono capaci di causare, entro la fine del periodo estivo, una defogliazione, anche totale, dell'intera chioma.*

A determinare la caduta delle foglie concorrono, in sovrapposizione, anche le infezioni del fungo Guignardia aesculi *che, in non poche situazioni, durante il periodo estivo, causa più danni della stessa* Cameraria.

Gli attacchi della Cameraria, *al pari di quelli della* Guignardia, *solo eccezionalmente determinano la morte delle piante. Fanno eccezione i giovani esemplari che possono subire gravi scottature anche a livello dei rami e del tronco; in questi casi si può verificare una profonda alterazione nel portamento e, in non poche occasioni, anche la morte delle giovani piante.*

Considerata la gravità e la ricorrenza delle infestazioni della Cameraria, *si rende necessaria l'adozione di misure di lotta che, però, incontrano difficoltà in relazione sia al comportamento delle larve, perché vivono al riparo nelle gallerie e quindi non sono raggiungibili con i prodotti che agiscono per contatto, sia all'ambiente in cui si deve operare, perché gli ippocastani vegetano in ambienti urbani e periurbani dove i problemi di ordine igienico sanitario acquistano maggiore rilevanza.*

Al momento, non sembrano individuabili sistemi di intervento risolutivi e al tempo stesso esenti da conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. Infatti, si dovrebbe ricorrere all'uso di prodotti di sintesi con proprietà translaminare (assorbiti dalle foglie traslocano da una pagina fogliare all'altra) che, tuttavia, sono assai tossici e persistenti e, comunque, attivi su molti di quegli organismi; anche utili, che si alimentano dalle piante. Al tempo stesso, non si può pensare a interventi di tipo biologico, in quanto sono ancora poco noti gli antagonisti naturali di Cameraria ohridella.

L'unica iniziativa proponibile, sia pure di difficile attuazione, è la raccolta meccanica e distruzione delle foglie, da effettuarsi nel periodo autunnale, in quanto contengono le crisalidi svernanti dell'insetto. Si tratta, inoltre, di un rimedio che andrebbe applicato sistematicamente per più anni consecutivi e non su singole aree ma in complessi piuttosto ampi, nell'intento di giungere, nel breve periodo, ad una progressiva ed efficace riduzione della popolazione del fillominatore.

Buone speranze sembrano prospettarsi con iniziative endoterapeutiche, con l'immissione, cioè, nel sistema vascolare della pianta, di insetticidi che vengono veicolati da una corrente linfatica sulla chioma della stessa. I migliori risultati, sono al momento, quelli ottenuti con le applicazioni effettuati al momento della ripresa vegetativa dell'ippocastano. Tale sistema unisce all'efficacia anche il rispetto dall'ambiente e riduce al minimo i rischi per l'uomo e per gli animali che vengono a contatto con le piante trattate, in quanto il prodotto impiegato non viene distribuito nell'ambiente.

Anche in questo caso, però, gli interventi devono essere fatti non per singole situazioni ma su vaste superfici, in quanto gli adulti del lepidottero si spostano attivamente in volo.

Nel centro Europa, incoraggianti risultati sono stati conseguiti con l'impiego di prodotti noti come « regolatori di crescita ». Questi prodotti, tuttavia, per poter agire devono essere ingeriti dalle larve e, pertanto, potranno essere efficaci solamente quei preparati, e non sono tanti, che abbiano proprietà translaminari.

Diversi « regolatori di crescita » presentano anche un'azione ovicida e, forse, quest'azione potrebbe essere più efficace di quella larvicida, in quanto le uova sono deposte su foglie che presentano un corion *poco consistente. Rimane tuttavia il problema dell'applicazione di questi prodotti, applicazione che dovrebbe riguardare l'intera chioma delle piante.*

In Italia si stanno occupando di questo problema vari laboratori, a Udine, Bologna, Pisa e soprattutto a Firenze.

In particolare, presso la sezione di entomologia del Dipartimento di biotecnologie agrarie della locale facoltà di agraria, vengono affrontati argomenti riguardanti la biologia ed ecologia dell'insetto, la diffusione sul territorio e i parametri demoecologici utili alla previsione delle infestazioni.

Inoltre, sono state iniziate alcune indagini sulla presenza in Italia di antagonisti naturali di Cameraria *da moltiplicare in laboratorio e utilizzare in prove di lotta biologica.*

*In prospettiva, ci si può orientare sulla individuazione e successiva utilizzazione di ippocastani che non consentono lo sviluppo del fillominatore (*Aescules X carnea *– Ippocastano a fiori rossi).*

Nel contempo potrebbero essere avviate, come già è stato fatto a Firenze, indagini volte a verificare eventuali fenomeni di adattamento di antagonisti generici al lepidottero per giungere ad un loro utilizzo in prove di lotta biologica.

Infine, dovranno essere intensificati gli studi sulla epidemiologia dell'insetto negli ambienti italiani e proseguite le prove di lotta chimica con insetticidi endoterapici o con regolatori di crescita.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

FOTI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere:

se non intenda utile chiarire, anche attivandosi per un'interpretazione autentica, quanto disposto dall'articolo 2, lettera *d)* della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, recante la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini;

in particolare se non ritenga opportuno che sia chiarito quale sia il numero minimo di abitanti a fronte del quale risulta legittimo il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sopra indicata. (4-00783)

RISPOSTA. — *Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini, ivi compresi gli istituti di bellezza, ovunque siano esercitate, in locale pubblico o privato, al domicilio dell'esercente o in enti o istituti, anche a titolo gratuito, sono disciplinate con apposito regolamento comunale, sentito il parere della commissione provinciale per l'artigianato.*

Per l'esercizio delle predette attività, il regolamento comunale prevede una apposita autorizzazione valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

Tale autorizzazione viene rilasciata dal sindaco, sentita l'apposita commissione comunale, previo accertamento, da parte della commissione provinciale per l'artigianato, dei requisiti professionali e di quelli previsti dalla legge n. 860/56, nonché previo accertamento dei requisiti igienico-sanitari del locale e della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti in esercizio nelle imprese, da parte degli organi comunali, in conformità a quanto previsto dal regolamento comunale.

In particolare, per quanto concerne quest'ultimo aspetto, in considerazione della articolata composizione territoriale e socio-economica relativa ai vari comuni italiani, nonché in relazione al loro diverso numero di abitanti, risulta estremamente difficile definire un parametro standard che ben si adatti alle diversificate situazioni comunali e da cui far discendere quale sia il numero minimo di abitanti a fronte del quale sia legittimo il rilascio dell'autorizzazione alle attività in argomento.

Di contro, si ritiene che, in linea con il processo di decentramento in atto, in senso federalista, secondo il « principio di sussidiarietà » e al fine di non ostacolare il libero esercizio di un'attività economica, sia più rispondente alle esigenze delle attività in esame e del cittadino potenziale consumatore affidare alla flessibilità della regolamentazione comunale la possibilità di individuare i requisiti minimi, variabili da comune a comune in rapporto anche alla densità della popolazione, per lo svolgimento delle suddette attività.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Mario Carlo Maurizio Valducci.

FOTI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere – premesso che:

Telecom Italia Spa risulta avere disposto la messa in mobilità di 350 dipendenti attivi nella regione Emilia-Romagna;

in detta regione si registra una riduzione di circa l'80 per cento degli investimenti previsti nel settore;

l'accorso sulla riorganizzazione di Telecom Italia Spa siglato il 28 marzo 2000 tra l'azienda in questione e le orga-

nizzazioni sindacali, d'intesa con il Ministero del lavoro, è oltremodo punitivo per i dipendenti dell'azienda dell'Emilia-Romagna –:

se non ritenga doveroso promuovere un incontro tra le parti interessate, al fine di eliminare alcune delle gravi penalizzazioni che colpiscono i dipendenti di Telecom Italia dell'Emilia-Romagna. (4-00822)

RISPOSTA. — *Al riguardo si ritiene opportuno anzitutto far presente che i problemi relativi alle attività aziendali ed all'organizzazione delle proprie strutture, nonché alle decisioni relative alle priorità strategiche aziendali, rientrano nella esclusiva competenza degli organi di gestione della società Telecom, nei confronti dei quali il Governo non ha alcuna possibilità di intervenire.*

Tuttavia, allo scopo di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'interrogante nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la società Telecom la quale ha confermato di aver concluso – fra i mesi di luglio ed ottobre 2001 – la trattativa con le organizzazioni sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILTE UIL ed UGL, in merito al progetto di ristrutturazione organizzativa in ambito fonia residenziale e telefonia pubblica.

Dal verbale di esame congiunto stilato al termine della trattativa sono emerse la volontà di confermare il mantenimento delle cinque realtà produttive di Brescia, Vicenza, Ferrara, Avellino e Brindisi; la necessità di verificare, in ambito territoriale, la possibilità di ricollocazione del personale presso altre funzioni aziendali; la disponibilità ad aumentare la possibilità di telelavoro domiciliare nella fascia dei trasferimenti tra 30-60 Km per un numero massimo di 78 postazioni, (di cui 56 full-time *e 23* part time *al 75 per cento).*

Ciò premesso in linea generale, per quanto concerne la regione Emilia Romagna la medesima società Telecom ha precisato che tale regione è interessata da due manovre organizzative la prima delle quali prevede la chiusura di alcune sedi di aree operative di customer care *(che espletano il servizio di risposta « 187 ») e di centri di accoglienza (che effettuano il servizio di risposta al cliente per segnalazione guasti), nonché l'accentramento di Forlì su Ravenna, di Reggio Emilia e Carpi su Modena e di Cesena su Rimini.*

È prevista inoltre la chiusura dei nuclei operativi servizi d'informazione (servizio « Info 12 ») di Ferrara, Parma e Piacenza, dove sono presenti complessivamente 19 unità dando la possibilità a chi svolge questo tipo di servizio di espletare la prestazione di lavoro dalla propria abitazione in telelavoro.

Per quanto riguarda il personale interessato ai trasferimenti (circa 120 persone da distribuire in zone distanti tra i 20 e i 50 Km dall'attuale sede), la società ha confermato il rispetto degli accordi sindacali suddetti nei quali è prevista una serie di strumenti e di interventi di ammortizzazione volti ad attenuare i disagi derivanti dalla manovra, tra cui la possibilità per i lavoratori operanti in sedi che distano più di 60 Km dalla sede di trasferimento, e per coloro che, in situazione di handicap, usufruiscono dei benefici previsti dalla legge 104/92, di optare per il telelavoro domiciliare nell'ambito dei servizi d'informazione (Info 12) in alternativa al trasferimento.

La seconda manovra che riguarda l'unità territoriale rete centro nord, – comprendente oltre all'Emilia Romagna anche le Marche e l'Umbria – prevede, in linea col processo di riorganizzazione già avviato nel maggio del 2000, il completamento dei progetti di concentrazione delle attività di coordinamento della forza lavoro presso le sedi di nuove aree operative di rete costituite nelle città di Bologna, Parma, Rimini e Modena, con il trasferimento di circa 45 unità provenienti dalle province di Ferrara e Ravenna (a Bologna), Forlì e Ravenna (a Rimini), Reggio Emilia e Piacenza (a Parma).

Rimarrà comunque attivo sul territorio il presidio operativo sulle attività di assistenza tecnica, manutenzione degli impianti e fornitura dei servizi alla clientela.

Tali interventi, ad avviso della società, stanno consentendo di raggiungere una mi-

gliore efficienza operativa ed una significativa riduzione dei costi, nonché una migliore utilizzazione delle risorse disponibili, il che permette alla stessa società di continuare a garantire l'erogazione di servizi tecnici e commerciali meglio rispondenti alle esigenze della clientela sia in termini di tempi di intervento, sia termini di qualità e copertura, favorendo nel contempo lo sviluppo dei vari sistemi produttivi locali.

Per quanto riguarda gli investimenti nella regione in parola, la società ha sottolineato che, a fronte di un decremento degli investimenti globali di rete pari al 16 per cento medio annuo per il periodo, dal 1999 al 2001, in Emilia Romagna si è registrato un incremento degli investimenti sui servizi innovativi del 59 per cento nel 2000 rispetto al 1999 e del 65 per cento nel 2001 rispetto al 2000.

Quanto alla messa in mobilità di 350 unità lavorative, la società Telecom ha precisato che i dipendenti interessati hanno aderito alla mobilità volontaria ex lege *n. 223 come accompagnamento alla pensione.*

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

FRATTA PASINI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la società veronese Ippodromo Scaligero, di recente costituzione, intende dare vita, nella città e nella provincia di Verona, ad attività ippiche con aspetti sociali, oltre che sportivi, come l'ippoterapia e la custodia per cavalli sportivi alla conclusione della loro attività, in ossequio a disposizioni dell'Unione europea;

la predetta società ha chiesto inutilmente all'Agenzia demaniale competente per territorio se ci fosse la possibilità di ottenere aree demaniali a titolo oneroso per la realizzazione concreta di tale iniziativa;

l'Agenzia del demanio di Verona ha eccepito di non avere competenze in materia di aree demaniali eventualmente disponibili ed alcuni impiegati dell'Agenzia hanno congedato, senza fornire alcuna indicazione, un socio dell'Ippodromo —:

se esista una competenza dell'Agenzia del demanio di Verona nell'informare i cittadini interessati ad acquisire beni demaniali eventualmente disponibili e se, in ogni caso, sono disponibili aree di proprietà demaniale nelle vicinanze della città di Verona che possano essere alienate e che siano idonee alla realizzazione dell'ippodromo, il tutto anche nell'ambito della politica del Governo di dismissione dei beni pubblici non essenziali o di valorizzazione economica degli stessi. (4-01185)

RISPOSTA. — *L'interrogante chiede se esiste una competenza dell'Agenzia del demanio di Verona nell'informare i cittadini interessati ad acquisire beni demaniali eventualmente disponibili e se, in ogni caso, sono disponibili aree di proprietà demaniale, nelle vicinanze della città di Verona, alienabili ed idonee alla realizzazione di un ippodromo.*

Generalmente, quando si procede alla dismissione definitiva o temporanea, di immobili statali gli uffici provvedono a darne notizia mediante la stampa locale, l'affissione dei bandi nei comuni e, ove ne ricorrano i presupposti, anche avvalendosi degli altri sistemi di comunicazione previsti dalla legge, come per esempio la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Nel caso segnalato dall'interrogante, la filiale di Verona dell'agenzia del demanio, nel rispondere ad una richiesta informale presentata alla fine della scorsa estate da un privato cittadino riguardo la disponibilità di un terreno statale da adibire genericamente a « ricovero cavalli — maneggio », ha verificato che non vi era — come tuttora non vi è — alcun terreno disponibile, né beni di prossima dismissione da destinare allo scopo.

Al richiedente, peraltro, è stato fatto presente che per i beni appartenenti al demanio idrico la richiesta avrebbe dovuto essere rivolta al competente genio civile presso la regione Veneto, alla quale sono state trasferite le relative funzioni ammi-

nistrative in base al decreto legislativo n. 112 del 1998.

In ogni caso, il personale dell'ufficio ha invitato l'interessato a presentare una formale domanda, contenente dati più precisi riguardo alla consistenza e alle caratteristiche del bene, che avrebbe consentito all'amministrazione di valutare eventuali future disponibilità di un immobile.

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Giulio Tremonti.

FRATTA PASINI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere – premesso che:

la SPAM s.r.l. è una società che commercializza, attraverso i servizi postali, biglietti augurali e calendari artistici;

la SPAM s.r.l, pur se composta da pittori che dipingono sorreggendo il pennello con la bocca o col piede, non è un ente di beneficenza;

la SPAM s.r.l., si avvale del servizio postale dal 1956, anno in cui si è costituita come società;

la SPAM s.r.l., il 14 febbraio 2001, ha stipulato una convenzione con le Poste italiane spa per la spedizione di almeno 6.000.000 di stampe non periodiche fino a 100 grammi, stabilendo le tariffe e l'obbligo di contattare il Centro comprensoriale di Venezia prima di postalizzare al CMP di Verona, per volumi sopra i 50 quintali, permettendo alle Poste italiane spa di gestire gli autoarticolati che devono inoltrare la posta ai vari centri di smistamento;

la SPAM s.r.l. ha sempre provveduto a rispettare i termini contrattuali come da contratto stipulato il 14 febbraio 2001;

il 17 ottobre 2001 viene comunicato alla SPAM che la spedizione del 25 ottobre, comunicata nei termini contrattuali al CMP di Verona, avrebbe subito un posticipo di due giorni e che, inoltre, sarebbe stato impossibile postalizzare al CMP di Verona per carenza di mezzi di trasporto fino al 15 novembre, e che tutto ciò che la SPAM avesse cercato di consegnare all'accettazione stampe sarebbe stato respinto;

per la peculiarità dei prodotti della SPAM, ovvero biglietti augurali natalizi e calendari artistici 2002, che non è possibile inviare ai clienti a ridosso delle festività natalizie, tale situazione diviene particolarmente grave, producendo un danno economico molto grave per la società;

il pagamento dei biglietti augurali e dei calendari artistici avviene tramite versamenti sul conto corrente postale intestato alla società;

le Poste italiane spa hanno comunicato, tramite lettera datata agosto 2001, che le spese di incasso dei bollettini, a partire dal 1° ottobre 2001, sarebbero passate da lire 100 a lire 580, senza possibilità da parte della SPAM di contrastare tale arbitraria decisione;

la SPAM s.r.l., al fine di poter effettuare dei controlli sulle rendicontazioni fornite dal Servizio Bancoposta ha operato un investimento attrezzandosi per la lettura ottica dei propri bollettini, tuttavia sembra che le Poste italiane non abbiano più intenzione di restituire le ricevute cartacee dell'avvenuto pagamento effettuato dai clienti della SPAM s.r.l., rendendo così impossibile qualsiasi controllo;

la SPAM s.r.l. produce in termini economici un indotto molto forte per le Poste italiane spa –:

quali siano le valutazioni del Ministro in ordine al comportamento della società pubblica che, incurante dei danni provocati all'impresa privata, da un lato rifiuta l'adempimento contrattuale e dall'altro ne aggrava i costi, senza adeguato preavviso e motivazione;

se il ministro non ritenga che da tale condotta possa derivare un grave danno anche per il fatturato delle Poste italiane spa. (4-01193)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la società Poste – interessata in merito a quanto rappresentato dall'interrogante*

nell'atto parlamentare in esame – ha precisato che non vi è stato alcun ritardo nella spedizione di invii postali richiesta dalla società SPAM per il 25 ottobre ed, invero, dai movimenti contabili del cliente suddetto risultano spediti: 89.942 invii il giorno 23 ottobre, 238.877 invii il giorno 24 ottobre e 45.451 invii il giorno 25 ottobre.

Nessuna carenza dei mezzi di trasporto è stata, altresì, registrata in quanto, al contrario, il giorno 16 novembre 2001 è stato reso disponibile un ulteriore collegamento proprio per venire incontro alle esigenze manifestate dalla stessa SPAM.

Per quanto concerne, invece, la lettera « datata agosto 2001 » la ripetuta società ha precisato che tale informativa è stata inviata a tutte le aziende titolari di conto corrente postale al fine di metterle al corrente delle ragioni che avevano portato – a decorrere dal 1° agosto 2001 – alla trasformazione del conto corrente postale nel conto « BancoPostalmpresa », appositamente studiato per le imprese, gli enti e tutte le attività economico-commerciali, per fornire nuovi e più razionali servizi.

In particolare veniva segnalato che tale conto consente, il versamento di tutti gli assegni postali, la ricezione dei bonifici, l'utilizzo di carte di credito aziendali, il collegamento internet con funzioni informative e dispositive; nel contempo l'iniziativa ha permesso la razionalizzazione delle condizioni con elevazione del tasso di interesse corrisposto al 2 per cento senza vincolo di saldo (in precedenza era 0,50 per cento ed era legato al saldo), nonché l'eliminazione delle commissioni quali tempo reale (pari allo 0,20 per mille sull'importo), e spese di scrittura sull'estratto conto (pari a lire 300 per le prime 500 operazioni, 200 per le successive).

Tali motivazioni sono state anche rappresentate nel corso degli incontri tenutisi con i responsabili di talune aziende che, oltre a mostrare di gradire i nuovi servizi, hanno richiesto l'attivazione del collegamento telematico.

Con la stessa lettera, ha proseguito la società Poste, sono state comunicate le nuove condizioni (tassi di interesse, giorni di valuta, spese di incasso per bollettino e spese di tenuta conto) da applicarsi sul conto « Bancopostalmpresa » a partire dal 1° ottobre 2001.

Quanto, infine, alla mancata restituzione delle ricevute cartacee, comprovanti l'avvenuto pagamento da parte dei clienti della SPAM, Poste Italiane ha precisato di aver gradualmente consegnato tali ricevute ai propri correntisti per cui è possibile che in qualche caso possano essersi verificati ritardi o disfunzioni che la società Poste si è dichiarata disponibile a sanare se le stesse verranno rappresentate alla competente divisione bancoposta.

Il Ministro delle comunicazioni:
Maurizio Gasparri.

GHIGLIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

il centro sociale Il Gabrio – che ha la sua sede in uno degli stabili di proprietà del Comune di Torino occupati abusivamente – ha indetto per sabato 20 ottobre p.v. una manifestazione denominata *street rave antiproibizionista*;

gli stessi organizzatori della manifestazione in oggetto hanno dichiarato che durante la manifestazione, alla quale è prevista la partecipazione di migliaia di persone e che seguirà un percorso itinerante attraverso la città di Torino, si farà uso di sostanze stupefacenti;

gli organizzatori della manifestazione hanno già chiesto la mobilitazione delle unità mediche di pronto intervento per far fronte alle emergenze che potrebbero verificarsi in seguito al previsto consumo di massa di sostanze stupefacenti;

il Vicesindaco di Torino ha dichiarato, dopo un consulto con la Giunta, che il Comune sosterrà la manifestazione con un « supporto logistico »;

a giudizio dell'interrogante risulta inaccettabile che un'Istituzione avalli – concedendo i permessi e il supporto logistico – un'iniziativa finalizzata all'aperta violazione di una legge dello Stato;

sono prevedibili drammatiche conseguenze che una manifestazione di questo genere avrebbe;

è necessario tutelare la sicurezza dei cittadini, il mantenimento dell'ordine pubblico e il rispetto delle leggi dello Stato e la dignità delle Istituzioni –:

se non ritenga opportuno intervenire direttamente per vietare la manifestazione in oggetto. (4-00922)

RISPOSTA. — *Si fa presente che il M.D.M.A. – Movimento di Massa Antiproibizionista, da anni impegnato a sostenere la legalizzazione delle cosiddette droghe « leggere », ha indetto, per il 20 e 21 ottobre 2001, un corteo definito* « Street Parade *Nazionale », per propagandare le finalità proprie dell'organizzazione.*

Al riguardo, i promotori hanno avviato contatti con la locale amministrazione comunale, nella persona del vice sindaco, per ottenere la concessione di suolo pubblico nell'area all'uopo individuata.

Il comune di Torino, in un primo momento, a fronte della richiesta di utilizzare il parco della Pellegrina come punto di concentramento, nonché come luogo ove effettuare concerti e convegni sui temi dell'antiproibizionismo, aveva acconsentito a fornire, come supporto logistico, bagni chimici, acqua ed altre strutture necessarie.

Informalmente, peraltro, si era appreso che i partecipanti all'iniziativa, quantificati dagli organizzatori in circa 5000 unità, nel corso della manifestazione avrebbero occupato un ampio capannone, attualmente in disuso, di proprietà dell'industriale Riva, sito a ridosso delle Acciaierie Speciali Terni di Corso Regina Margherita n. 400.

La diffusione sui locali organi di stampa della notizia relativa alla prevista manifestazione ha provocato, in sede di consiglio comunale, vivaci reazioni da parte dell'opposizione, che ha invocato le dimissioni del vice sindaco, per la collaborazione promessa ai manifestanti ma, soprattutto per il timore che durante l'evento si sarebbe fatto uso di sostanze stupefacenti, come ventilato dagli appartenenti al centro « Gabrio ».

Il 16 ottobre 2001, in ragione dei citati motivi, la giunta comunale ha deciso di non autorizzare l'occupazione di suolo pubblico del parco della Pellegrina, garantendo esclusivamente i servizi di igiene pubblica.

Il questore di Torino, il successivo 18 ottobre, ha deciso di vietare lo svolgimento della Street Parade *in quanto il corteo, nell'itinerario proposto dai promotori, avrebbe dovuto attraversare arterie di primaria importanza per l'accesso alla città ed alle tangenziali rischiando così di creare un notevole disagio alla popolazione.*

Gli organizzatori hanno quindi rinunciato a svolgere lo Street Parade *accettando l'offerta dell'amministrazione comunale di tenere un "*rave *musicale » presso i locali del Padiglione di Torino Esposizioni, normalmente utilizzati come parcheggio pubblico.*

Effettivamente, il 20 ottobre 2001, dalle ore 18, presso i suddetti locali, si è svolta l'iniziativa in argomento, che ha visto la partecipazione di circa 1500 giovani provenienti anche da altre città.

Nel corso della manifestazione, che si è protratta sino alle ore 12 del giorno successivo, sempre vigilata dalla forza pubblica, con la predisposizione di appositi servizi di controllo, finalizzati anche alla repressione di reati in materia di stupefacenti, non si sono registrate turbative all'ordine pubblico, né sono stati registrati interventi medico-sanitari a favore dei partecipanti al rave.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

GHIGLIA, DELMASTRO DELLE VEDOVE e GIANNI MANCUSO. — *Al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

per spedire prodotti alcoolici all'estero la bottiglia non deve avere il contrassegno;

i funzionari delle dogane sono quindi costretti ad annullarle una ad una (con un

costo il più delle volte superiore all'importo della fornitura);

in alternativa, il produttore deve gravarsi di un ulteriore magazzino con bottiglie senza contrassegno e dei costi relativi;

il problema sarebbe risolvibile applicando sopra il contrassegno di Stato un ulteriore contrassegno fornito dall'U.T.I.F., in carta filigranata, e numerato, con scritta: « *Made in Italy – only for export* »;

tale soluzione, tra l'altro, certificherebbe e garantirebbe in maniera più evidente la provenienza italiana del prodotto, distinguendolo da prodotti stranieri con nomi italiani –:

se intenda accogliere il suggerimento di cui sopra o comunque perseguire una qualsivoglia forma di semplificazione, finalizzata a rendere più agevole e meno costosa la produzione e l'esportazione di alcolici. (4-00924)

RISPOSTA. — *Il trasferimento verso altri Paesi comunitari di prodotti alcolici è regolato dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, che sancisce che tale trasferimento è subordinato alla « distruzione » dei contrassegni stessi; distruzione che deve essere anche verbalizzata da parte dell'UTIF competente per territorio e ciò per evitare, in caso di un eventuale successivo rientro in Italia dello stesso prodotto a suo tempo esportato, che tali contrassegni comprovino il pagamento di una imposta che, in realtà, è stata restituita.*

Per gli stessi motivi di sicurezza fiscale, i prodotti da esportare devono essere sprovvisti di contrassegni di Stato, con riscontro da parte della dogana.

Per quanto riguarda la proposta, avanzata nella interrogazione, che prevede la possibilità di un contrassegno numerato, fornito dall'UTIF in carta filigranata, con la dicitura Made in Italy – only for export, *si precisa che la stessa è stata portata all'ordine del giorno del tavolo di consultazione, istituito presso l'Agenzia delle dogane, per il settore delle bevande alcoliche nella riunione del 28 novembre 2001, ma la stessa non ha suscitato interesse da parte delle associazioni di categoria, che hanno anche dichiarato di non aver mai ricevuto segnalazioni di inconvenienti nell'effettuazione degli adempimenti attualmente vigenti; come già detto si tratterebbe per le aziende di un aggravio di spesa per la gestione tecnica e la tenuta della contabilità dei nuovi bollini.*

Occorre, infine, sottolineare che l'apposizione di una tale fascetta sulle bottiglie di alcolici destinati all'esportazione comporterebbe, in ogni caso, un ulteriore aggravio di spesa da parte del produttore, in quanto dovrebbe essere effettuata manualmente, bottiglia per bottiglia o con un secondo passaggio nella macchina etichettatrice.

Il Viceministro delle attività produttive: Adolfo Urso.

GHIGLIA. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

durante la preghiera di venerdì 12 ottobre 2001 presso la Moschea di Torino, l'Imam della città di Torino avrebbe inneggiato alla *Jihad* (come riportato da *Il Giornale* del 13 ottobre 2001);

in occasione di una manifestazione di musulmani tenutasi in Piazza della Repubblica (Porta Palazzo) domenica 14 ottobre 2001 lo stesso Imam avrebbe giustificato la *Jihad* e difeso Osama Bin Laden –:

quali urgenti iniziative intendano adottare, affinché Torino non diventi la capitale del fondamentalismo italiano e per garantire la vivibilità dei quartieri dove è più radicata la presenza di integralisti musulmani, in gran parte clandestini. (4-01057)

RISPOSTA. — *Le affermazioni dell'Imam di Torino durante la preghiera di venerdì 12 ottobre 2001, sono sicuramente gravi e tali da generare sconcerto. La loro portata deve, tuttavia, essere ridimensionata alla luce della considerazione che l'Imam, nella cul-*

tura e nella religione islamica, rappresenta una figura carismatica essenzialmente sul piano religioso e, comunque, la comunità islamica in Italia è di proporzioni tali (conta circa 250-300 mila praticanti) da non suscitare eccessive preoccupazioni.

Peraltro, il successivo 23 ottobre 2001, sempre a Torino, in un incontro nella parrocchia di San Salvario, l'Imam ha poi chiarito la portata delle proprie precedenti affermazioni, nel senso di non essere sostenitore della Jihad.

E, comunque, a Torino sono stati predisposti servizi di controllo dei cittadini stranieri che consentano di individuare gli irregolari ed adottare nei loro confronti le relative misure.

Dal gennaio 2000 al 31 ottobre 2001 sono stati accompagnati in questura 9.435 stranieri, a carico dei quali sono stati adottati i seguenti provvedimenti: 4.623 proposte di espulsione con intimazione a lasciare il territorio nazionale in quanto irregolari, 1.435 trattenimenti a carico di stranieri inosservanti a precedenti provvedimenti di espulsione e 1.733 accompagnamenti alla frontiera.

Inoltre, nell'area di « Porta Palazzo » le forze di polizia esercitano un costante controllo.

In generale, l'attenzione è massima su tutto il panorama del fondamentalismo estremista; esemplari, in tal senso, le indagini in corso a Milano che hanno portato nel mese di aprile 2001 all'arresto di islamici ritenuti in contatto con ambienti legati ad Osama Bin Laden e nel successivo mese di ottobre 2001 ad altri arresti di persone sospettate di far parte di una cellula eversiva islamica.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

GIACHETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

a seguito degli atti terroristici perpetrati lo scorso 11 settembre negli Stati Uniti d'America il Governo italiano ha annunciato, per voce del Presidente del Consiglio, di aver predisposto delle misure di sicurezza ulteriori nei luoghi che possono essere obiettivi di azioni terroristiche nel nostro Paese;

nella città di Roma, in Lungotevere Sanzio è ubicata la sede della Scuola Ebraica;

nella notte tra il 12 e 13 settembre 2001, da notizie assunte, sembrerebbero essersi determinati momenti di panico a causa della presenza di un'auto sospetta parcheggiata davanti l'edificio della scuola, luogo dove per altro è interdetta la sosta;

nella notte sembrerebbe non essere garantita la presenza e la vigilanza fissa delle forze dell'ordine che invece, anche se non in forma permanente, sostano davanti alla scuola ebraica nelle ore antimeridiane e pomeridiane come misura di protezione e vigilanza –:

se risponda a verità che l'automobile sospetta parcheggiata davanti alla Scuola Ebraica ed in area interdetta alla sosta, abbia determinato l'intervento degli artificieri e che questi non abbiano agito secondo le normali procedure solo perché dopo ulteriori verifiche sono venuti a conoscenza del fatto che l'auto era di proprietà di un Sottosegretario dell'attuale Governo;

se risponda a verità che le forze dell'ordine sono presenti a protezione e vigilanza della Scuola elementare e media ebraica esclusivamente, ed in modo saltuario, in orario antimeridiano e pomeridiano escludendo le ore notturne;

se non ritenga necessario dare immediatamente disposizioni affinché ad obiettivi così sensibili sia garantita la massima vigilanza e protezione. (4-00707)

RISPOSTA. — *Si fa presente che nella mattina del 13 settembre 2001 secondo i piani operativi predisposti a seguito dei noti atti terroristici dell'11 settembre 2001, è intervenuta la squadra artificieri della questura di Roma per la bonifica esterna di un'automobile parcheggiata nei pressi della scuola ebraica di Lungotevere Sanzio, ove vige il divieto di sosta con rimozione.*

Dopo le verifiche, il mezzo, risultato intestato ad un deputato, al momento irraggiungibile, è stato immediatamente rimosso, anche in considerazione del crescente stato di tensione che si stava diffondendo tra i genitori e gli alunni.

Per l'istituto scolastico in questione il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha disposto un servizio di vigilanza fissa nelle ore diurne e di vigilanza dinamica nelle restanti ore della giornata. Inoltre, è stato interessato il comune di Roma affinché stazioni continuamente un automezzo per la immediata rimozione dei veicoli parcheggiati in violazione dei divieti di sosta stabiliti lungo il perimetro esterno degli edifici scolastici di via della Renella, via Filipperi e Lungotevere Sanzio.

La questura di Roma ha ulteriormente potenziato i dispositivi di sicurezza a tutela di tutti gli obiettivi ebraici nella capitale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

GIACHETTI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere – premesso che:

in data 23 novembre 2001 la Società Autostrade spa ha trasmesso una nota al sindaco del comune di Macerata nella quale viene comunicato che la nuova denominazione della stazione autostradale A14 di « Macerata-Civitanova » è stata modificata in « Civitanova », omettendo l'indicazione Macerata;

la città di Macerata nel caso fosse cambiata la denominazione della stazione autostradale citata, sarebbe l'unico capoluogo di provincia, fra quelli più vicini, come ad esempio le stazioni autostradali « Ascoli-San Benedetto » e « Teramo-Giulianova », privo dell'indicazione dell'uscita autostradale;

con tale omissione gli automobilisti che percorrono l'A14 per raggiungere la città di Macerata si troverebbero sprovvisti di una adeguata segnaletica che permetta loro di individuare agevolmente l'uscita per il Capoluogo di Provincia e di conseguenza per gli uffici e i servizi pubblici che il Capoluogo offre, con danni economici diretti ed indiretti, sia per la Pubblica Amministrazione sia per i cittadini che subiranno altresì disagi non indifferenti –:

quali siano i motivi che hanno spinto la Società Autostrade spa a deliberare il cambiamento della denominazione della stazione autostradale dell'A14 « Macerata-Civitanova » in « Civitanova » omettendo l'indicazione del capoluogo di provincia;

se il Ministro interrogato non ritienga opportuno, per i motivi espressi in premessa, attivare tutte le azioni necessarie affinché venga ripristinata la denominazione della stazione autostradale dell'A14 « Macerata-Civitanova ». (4-01700)

GIACHETTI. — *Al Ministro per le infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere – premesso che:

in data 23 novembre 2001 la Società Autostrade S.p.A. ha trasmesso una nota al Sindaco del Comune di Macerata nella quale viene comunicato che la nuova denominazione della stazione autostradale A14 di « Macerata - Civitanova » e stata modificata in « Civitanova », omettendo l'indicazione Macerata;

la città di Macerata nel caso fosse cambiata la denominazione della stazione autostradale citata, sarebbe l'unico capoluogo di provincia, fra quelli più vicini, come ad esempio le stazioni autostradali « Ascoli - San Benedetto » e « Teramo - Giulianova », privo dell'indicazione dell'uscita autostradale;

con tale omissione gli automobilisti che percorrono l'A14 per raggiungere la città di Macerata si troverebbero sprovvisti di un'adeguata segnaletica che permetta loro di individuare agevolmente l'uscita per il capoluogo di provincia e di conseguenza per gli uffici e i servizi pubblici che il capoluogo offre, con danni economici diretti ed indiretti, sia per la pubblica amministrazione sia per i cittadini che subiranno altresì disagi non indifferenti;

quali siano i motivi che hanno spinto la Società Autostrade S.p.A. a deliberare il cambiamento della denominazione della stazione autostradale dell'A14 « Macerata - Civitanova » in « Civitanova » omettendo l'indicazione del capoluogo di provincia;

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno, per i motivi espressi in premessa, attivare tutte le azioni necessarie affinché venga ripristinata la denominazione della stazione autostradale dell'A14 « Macerata - Civitanova ». (4-01708)

RISPOSTA. — *L'Ente nazionale per le strade, interessato al riguardo, ha riferito che la modifica della segnaletica autostradale di indicazione Macerata, da parte della Società Autostrade spa, è scaturita dall'applicazione dei criteri adottati dal sottocomitato per la toponomastica autostradale, in sede AISCAT il 29 maggio 2000, per aggiornare, ammodernare ed uniformare la segnaletica sull'autostrada A14.*

L'Ente stradale fa presente, infine, che preso atto dell'intendimento della Società Autostrade di riconsiderare la propria decisione, ha richiesto alla medesima di ripristinare l'indicazione Macerata alla segnaletica verticale esistente al casello di Civitanova Marche.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

GIORDANO e VENDOLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

il 19 novembre 2001 la sede del partito di Rifondazione Comunista di Francavilla, in provincia di Brindisi, è stata vittima di un attentato da parte di forze eversive;

questo attentato è l'ultimo di una lunga serie di aggressioni di cui è vittima, ormai da più di tre anni, il partito di Rifondazione Comunista;

nonostante le ripetute denunce da parte dei dirigenti del partito stesso, questi episodi continuano a ripetersi, mettendo in serio pericolo giovani, donne, anziani, lavoratori, che frequentano quella sede e che in quella sede si riuniscono, si incontrano, lavorano e portano avanti le diverse iniziative politiche;

gli autori di questi episodi, attraverso la violenza, come è del tutto ovvio, puntano a fermare e distruggere l'azione politica del partito di Rifondazione Comunista, il suo impegno sociale e l'apertura di spazi nuovi a chi la pensa diversamente –:

quali iniziative siano state già attivate, o se si intenda attivarle, affinché vengano prevenuti e repressi questi gravissimi episodi. (4-01533)

RISPOSTA. — *Si riferisce innanzitutto sulle modalità dell'episodio avvenuto nel novembre 2001 ai danni della sezione di Rifondazione Comunista di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi.*

Nella mattinata del giorno 19, il signor Emanuele Modugno ed il signor Pasquale Altavilla, segretario provinciale di quel partito, hanno presentato denuncia contro ignoti, presso la locale caserma dei Carabinieri, per aver poco prima riscontrato la rottura del vetro della porta d'ingresso della sezione sopraindicata e, all'interno del locale, una pietra avvolta in un volantino firmato « I Rivoluzionari ».

Il volantino riportava frasi minacciose verso le « forze comuniste », quelle « fasciste » e verso i « palazzi del potere ».

Successivamente a questo, non risultano ulteriori atti di intimidazione nei confronti della stessa sezione.

In precedenza, invece, erano stati denunciati tre episodi:

nel gennaio 1999 è stata divelta e lasciata a terra una bacheca posta all'esterno della sezione ed è stata asportata l'insegna di legno col simbolo del partito;

nel luglio 2000 la stessa bacheca è stata imbrattata con vernice nera e con il simbolo di Ordine Nuovo;

nel novembre 2001, pochi giorni prima dell'episodio dal quale l'interroga-

zione trae spunto, fu lanciata una bottiglia contro la porta d'ingresso della sezione, rompendone il vetro.

Le indagini condotte dall'arma dei carabinieri su tutti gli episodi cui si è fatto cenno non hanno finora condotto alla individuazione dei responsabili.

È da dire al riguardo che nel comune di Francavilla Fontana non vi sono presenze significative di gruppi anarchici o di formazioni estremistiche di destra, né si riscontrano associazioni culturali o politiche alle quali simili azioni potrebbero riferirsi.

Tale circostanza, unitamente ai lunghi intervalli di tempo che intercorrono tra i singoli eventi, rende obiettivamente problematica sia un'attività di prevenzione capace di impedirne in assoluto il ripetersi, sia un'attività di repressione capace di individuarne tempestivamente i responsabili.

Si tratta, del resto, di atti di limitata pericolosità, analoghi a molti altri che colpiscono praticamente tutte le sedi di partiti politici, e che sono ascrivibili più alla categoria dei gesti dimostrativi e simbolici che a quella degli attentati veri e propri.

Tuttavia, il Governo non sottovaluta il significato di tali gesti e, in generale, di tutti gli atti di vandalismo o di intimidazione ai danni di sedi di partiti o di forze politiche.

Anche quando simili episodi non sono ascrivibili a consistenti gruppi organizzati, essi sono comunque espressione di metodi violenti che possono condizionare il diritto di tutti i cittadini di riunirsi pacificamente e che potrebbero ulteriormente degenerare in più gravi atti di intolleranza.

Si assicura perciò che la vigilanza a sedi di partiti, circoli e movimenti politici costituisce una delle priorità dei servizi di controllo del territorio svolti dalle Forze dell'Ordine in ogni regione del Paese.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

LUCCHESE. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere se ritenga di poter adottare iniziative intese ad evitare che l'adozione dell'euro provochi ingiustificati aumenti dei prezzi che già si stanno verificando in alcuni settori, quali generi alimentari, abbigliamento, scarpe e cancelleria. (4-01782)

RISPOSTA. — *Al riguardo, si fa presente quanto segue:*

a) *in data 7 dicembre 2001 è stato sottoscritto presso il ministero delle attività produttive un protocollo di intesa, con il quale le associazioni dei commercianti « si impegnano ad intraprendere ogni efficace iniziativa che ritengano opportuna affinché in sede di passaggio all'euro e nel periodo di doppia circolazione lira/euro – primo bimestre del 2002 – i loro associati si attengano a comportamenti trasparenti e corretti, tali da evitare fenomeni artificiosi di arrotondamento dei prezzi in aumento, in occasione ed a causa della loro conversione in euro, con conseguente decurtazione del potere di acquisto dei consumatori »;*

b) *oltre ad essere stato ampiamente riportato dai* media *televisivi a livello nazionale e dalla stampa, che hanno fatto da utile cassa di risonanza all'accordo, il protocollo di intesa è stato poi diramato alle Camere di commercio, attraverso apposita circolare del 12 dicembre 2001, in cui si evidenzia che l'impegno dei commercianti, « non essendo munito di alcun corredo sanzionatorio, riguarderà soprattutto la sfera di professionalità di ciascun operatore commerciale e la sua capacità di intrattenere con la clientela corrette relazioni di affari »;*

c) *il regime dei prezzi dei beni e dei servizi da circa un decennio, da quando cioè è stato soppresso il Comitato interministeriale prezzi (CIP), è svincolato da controlli amministrativi e rimesso all'apprezzamento del mercato attraverso le variabili della domanda e dell'offerta.*

In ogni caso, anche quando vigevano, i controlli riguardavano solo i prodotti giudicati essenziali per l'alimentazione umana (pane, latte, zucchero, carne).

La fondatezza di un aumento, il fatto che esso possa riflettere fattori strutturali,

per esempio, l'aumento dei costi, delle tariffe, eccetera, è quindi un dato che esula dalle competenze, oltre che dalle materiali possibilità di accertamento dell'amministrazione delle attività produttive ed è affidato unicamente alle dinamiche di mercato;

d) *in data 3 gennaio 2002 a competente direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi del ministero delle attività produttive ha diramato una circolare alle camere di commercio, chiedendo di rilevare alle date del 10, 20, 31 gennaio, 10, 20, 28 febbraio sia artificiosi rincari nei prezzi e nelle tariffe, che eventuali rimostranze di associazioni di consumatori, organizzazioni sindacali o singoli cittadini; l'altro oggetto di rilevamento, ossia la difficoltà di approvvigionamento degli euro, si è rapidamente normalizzato sin dalla prima decade del mese di gennaio 2002.*

In tale compito il ministero è supportato dall'Unioncamere, che si è tempestivamente proposta quale interfaccia verso gli enti camerali, svolgendo un utile lavoro di collettore dei dati, loro assemblaggio e raccordo.

Un'altra rilevazione, « in presa diretta », è stata effettuata il 9 gennaio 2002 presso un campione ristretto di camere di commercio, per avere il polso di una situazione sulla quale hanno influito anche andamenti stagionali.

I più recenti aggiornamenti, riferiti a dati raccolti al 30 gennaio 2002 dall'Unioncamere sembrano avvalorare una sensazione abbastanza diffusa dopo il primo mese di euro: incrementi dei prezzi complessivamente modesti, ma disseminati su un'ampia area di minute transazioni, derivanti spesso da un tacito patto di arrotondamento tra esercenti e consumatori, determinato dalla scarsa manegevolezza materiale dei centesimi e dalla riluttanza ad eseguire laboriose operazioni di calcolo e di pagamento su importi minimi, con naturale tendenza a ritoccare i prezzi di quell'uno o due centesimi necessari per approdare ad un prezzo intero, come per esempio il quotidiano acquisto del giornale.

Quanto sopra premesso, si osserva che il Ministro delle attività produttive, e più in generale il Governo, non dispone in materia di prezzi di alcun potere coercitivo o sanzionatorio, ma solo di una capacità di pressione e di moral suasion, *esercitata con il già ricordato Protocollo d'intesa.*

Poteri repressivi possono essere invece esercitati dall'autorità giudiziaria, in relazione a fattispecie di rilevanza penale (per esempio: frode, aggiotaggio, manovre speculative), indagabili d'ufficio o su istanza di parte, rammentando tuttavia che un aumento dei prezzi, ex se, *non integra necessariamente gli estremi delle accennate fattispecie.*

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Mario Carlo Maurizio Valducci.

LUSETTI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere – premesso che:

puntualmente con l'arrivo della stagione estiva si riscontra un aumento della circolazione viaria;

in particolare numerosi turisti giunti nella provincia di Pesaro-Urbino rendono ancora più urgente e non più rinviabile un piano di interventi mirati per rendere più sicura e percorribile la statale 16 Adriatica nel tratto che attraversa la città della costa pesarese;

si rende necessario liberare i centri abitati dalla morsa del traffico alleggerendo la circolazione ed evitando così i pericoli per automobilisti e pedoni che in estate utilizzano più che in altri periodi questa arteria –:

se non sia il caso che il Ministro interrogato intervenga presso l'Anas affinché lungo la statale suddetta realizzi adeguati parcheggi, piazzali di sosta, aree pedonali e altri accorgimenti per rendere più sicuro tale importante tratto viario.

(4-02269)

RISPOSTA. — *In riferimento alle problematiche evidenziate dall'interrogante, si fa preliminarmente presente che, l'Ente nazionale per le strade, interessato in merito, ha fatto conoscere che la viabilità oggetto dell'interrogazione è passata nelle competenze degli enti locali dal 1° ottobre 2001.*

Il tratto della Strada statale 16 « Adriatica » che attraversa la città di Pesaro è, difatti, di competenza dell'Amministrazione comunale cui compete la realizzazione di parcheggi, aree di sosta e pedonali. L'ANAS ha tuttavia affidato un incarico per la redazione di uno studio di fattibilità per i tratti limitrofi alla città di Pesaro.

Si rappresenta, infine, che per la Strada statale 16 « Adriatica », inserita nell'elenco degli itinerari di interesse nazionale, sono previsti adeguamenti della sede stradale e varianti in corrispondenza dei centri abitati più importanti.

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.

MARAN. — *Al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

la centrale termoelettrica di Monfalcone (Gorizia) è stata inscritta dall'Enel nell'Elettrogen, la prima delle società messa sul mercato per attuare il processo di disinvestimento approvato dal Governo nel 1999;

oltre a Monfalcone ne fanno parte le centrali di Tavazzano, Fiumesanto, Trapani, Ostiglia ed i nuclei di Terni, Cotronei e Catanzaro;

l'*iter* di questo passaggio di proprietà è iniziato con il decreto legislativo n. 79 del 1999 e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999 (conosciuto come Decreto D'Alema) il quale, oltre alle garanzie per il personale, specifica tra l'altro che l'acquirente deve impegnarsi a portare a buon fine, per la centrale di Monfalcone, il progetto Enel di convertire a metano i due gruppi attualmente funzionanti ad olio combustibile con un investimento di 450 miliardi;

il gruppo spagnolo Endesa, vincitore della gara per l'acquisto di Elettrogen, sia nelle dichiarazioni rese ai sindacati sia nell'incontro con il sindaco di Monfalcone, non solo non ha assunto alcun impegno circa il rispetto di quanto disposto dal Decreto D'Alema in merito alla metanizzazione dei due gruppi ad olio combustibile di Monfalcone, ma anzi ha sostenuto un piano di maggiore impiego del carbone;

la privatizzazione era stata accolta positivamente in ambito locale proprio per la collegata riconversione a metano dei due gruppi a olio combustibile. Invece l'opzione del carbone evidenziata aggraverà l'inquinamento atmosferico da polveri tossiche, ma comporterà anche problemi di gestione del trasporto su chiatte e di stoccaggio provocando gravi danni ambientali –:

quali iniziative intendano assumere al fine di garantire il rispetto di quanto disposto dal DPCM 4 agosto 1999 (Decreto D'Alema) in merito alla metanizzazione dei due gruppi ad olio combustibile di Monfalcone;

se non ritengano in caso contrario che la mancata ottemperanza delle regole pattuite possa fornire un giustificato motivo per rimettere in discussione l'operazione Enel/Elettrogen-Endesa tenuto conto delle gravi ricadute ambientali che l'utilizzo del carbone comporterebbe rispetto alla produzione di energia da metano. (4-01139)

RISPOSTA. — *In riferimento all'interrogazione in questione, si rappresenta quanto segue, anche sulla base delle informazioni trasmesse dalla Società Endesa Italia.*

Il progetto, presentato dall'Enel a maggio del 2000, per la trasformazione a ciclo combinato di 2 sezioni della centrale termoelettrica di Monfalcone (Gorizia) è ancora all'esame del ministero dell'ambiente e tutela del territorio che non si è pronunciato sulla necessità o meno di sottoporre il progetto a valutazione d'impatto ambien-

tale; una volta conclusa favorevolmente tale fase, il procedimento, in mancanza di diverse determinazioni da parte del proponente, verrà completato dal ministero delle attività produttive.

La società Endesa Italia, nuovo soggetto proprietario di Elettrogen – una delle tre società del gruppo Enel cedute sul mercato in attuazione del decreto legislativo di liberalizzazione del mercato elettrico – ha fatto presente che intende sostituire l'originaria trasformazione a ciclo combinato delle unità 3 e 4 della centrale stessa, con la realizzazione di un'unica unità, di circa 640 MW, alimentata a carbone. La nuova ipotesi, che comporterebbe un investimento stimato intorno a circa 900 miliardi di lire (contro i 450 miliardi di lire per la trasformazione a ciclo combinato), è stata effettuata da parte della società tenendo conto delle valutazioni relative a:

a) *diversificazione dei combustibili e delle relative fonti di approvvigionamento;*

b) *maggiore convenienza e maggiore stabilità del prezzo del carbone, soprattutto in relazione al prevedibile incremento di richiesta di gas connessa alle numerose conversioni a ciclo combinato in corso e programmate;*

c) *possibilità di utilizzo del carbone nel sito specifico senza bisogno di grandi opere infrastrutturali, essendo la centrale già adesso alimentata parzialmente (n. 2 sezioni) a carbone.*

Secondo la società, la proposta, non ancora formalizzata con un progetto specifico, dovrebbe assicurare l'inserimento di elementi di qualità anche dal punto di vista dell'impatto ambientale, riferiti in particolare:

a) *all'eliminazione dell'impatto, altrimenti presente, dovuto alla realizzazione del gasdotto di connessione della centrale alla rete nazionale (circa 25 Km), che potrebbe rendere necessario l'attraversamento di una area protetta e che si presenta comunque di difficile realizzazione;*

b) *all'adozione della più recente tecnologia, in grado di consentire l'uso di carbone a basso contenuto di zolfo;*

c) *alla limitazione al minimo delle emissioni nell'atmosfera attraverso il ricorso a idonei sistemi di abbattimento nonché attraverso l'adesione ad un sistema di gestione ambientale certificato (EMAS). L'incremento di emissioni di anidride carbonica dovuto all'uso del carbone potrebbe essere compensato, in termini globali, dalla realizzazione di un impianto di energia a fonte rinnovabile (ad esempio eolico).*

Infine, dal punto di vista della salvaguardia occupazionale, l'eventuale trasformazione a carbone della centrale può assicurare, oltre che vantaggi diretti in termini di un maggior numero di personale gestionale impiegato, anche vantaggi in termini di competitività complessiva del territorio.

Come già accennato l'ipotesi di trasformazione a carbone della centrale di Monfalcone non è ancora stata formalizzata in un progetto; pertanto, in mancanza della necessaria documentazione tecnica, non è possibile esprimere valutazioni su alcuni aspetti sollevati dall'onorevole interrogante, quali l'impatto sulle emissioni, sulla logistica del trasporto e dello stoccaggio e, in generale, sulle ricadute ambientali. Si può assicurare, tuttavia, che tali aspetti sono sempre accuratamente valutati nell'ambito dei procedimenti relativi a modifiche di centrali termoelettriche e lo sarebbero anche nel caso in cui la società Endesa dovesse presentare una richiesta ed un progetto di trasformazione a carbone della centrale di Monfalcone.

Su problema, più generale, della compatibilità di tale ipotesi con le previsioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999 si ritiene necessario inquadrare il tema nell'ambito delle finalità e degli obiettivi sottesi alla cessione degli impianti dell'Enel. La cessione imposta dal decreto legislativo n. 79 del 1999, per almeno 15.000 MW di capacità produttiva dell'Enel, è direttamente finalizzata a realizzare condizioni di com-

petitività nel mercato elettrico, favorendo il rapido ingresso nel settore di altri soggetti imprenditoriali concorrenziali.

Come è noto, il piano di cessione degli impianti di produzione Enel, approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1999, ha individuato gli impianti da vendere, mediante il conferimento degli stessi in apposite società, secondo criteri, indicati dal Ministro dell'industria, atti a garantire ai nuovi produttori adeguate condizioni di competitività, ossia tenendo conto soprattutto:

a) *del* mix *tecnologico degli impianti e delle fonti di energia primaria;*

b) *dell'inserimento di « alcuni impianti obsoleti in modo da attivare investimenti per l'incremento dell'efficienza e l'economicità della gestione », in particolare nelle aree del Mezzogiorno;*

c) *dell'articolazione geografica degli impianti;*

d) *dell'attribuzione del personale occupato.*

Proprio nel rispetto del criterio del mix *tecnologico, al fine di configurare l'assetto futuro degli impianti da cedere nel medio termine, il piano di cessione individuava una serie di impianti (tra cui la centrale di Monfalcone) per le quali si prevedeva la trasformazione a ciclo combinato, con la motivazione che « poiché la trasformazione a ciclo combinato risulta largamente conveniente dal punto di vista economico per tutti gli impianti convertibili, si ipotizza che essa verrà effettuata dagli acquirenti in tutti i casi tecnicamente possibili. In tal modo si otterrà un mercato effettivamente competitivo in grado di minimizzare il costo dell'energia prodotta dal sistema ».*

La stessa finalità era chiaramente espressa anche con riferimento agli altri criteri di attribuzione degli impianti, soprattutto con riferimento al mix *di combustibili da utilizzare e al grado di conversioni/trasformazioni da imputare a ciascuna delle tre società, tenendo conto anche delle dimensioni complessive di ciascuna. Si ritiene, pertanto, che, per verificarne la conformità rispetto alle finalità della legge e del piano di cessioni, le ipotesi di intervento sugli impianti ceduti debbano essere valutate con riferimento agli obiettivi primari chiaramente espressi:*

a) *creazione di un mercato effettivamente competitivo;*

b) *minimizzazione del costo dell'energia prodotta dal sistema;*

c) *mantenimento della continuità produttiva ed occupazionale del sito.*

Sotto questi profili, la proposta avanzata da Endesa, non appare, in linea generale, in contrasto con gli obiettivi sopra indicati, costituendo una revisione e un aggiornamento di un'ipotesi ritenuta qualche anno fa la migliore soluzione per dare competitività ed efficienza alla centrale. La proposta, peraltro, può contribuire a diversificare il mix *di combustibili oggi utilizzato in Italia per la produzione di energia elettrica, riducendo non solo il costo dell'energia ma anche il grado di rischio dovuto alla eccessiva dipendenza dal gas di importazione.*

Queste considerazioni non compromettono in alcun modo l'esigenza che l'eventuale progetto sia valutato attentamente, oltre che dal punto di vista economico ed industriale, anche sotto il profilo ambientale, con il coinvolgimento di tutte le amministrazioni pubbliche interessate.

Il Sottosegretario di Stato per le attività produttive: Giovanni Dell'Elce.

MARINELLO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere – premesso che:

risulta una carenza sia nella distribuzione che anche al dettaglio di alcune specialità farmaceutiche tra le quali si citano specialità di primaria importanza nella cura dei tumori Metotrexate (classe A) e di altri farmaci di largo consumo, ad esempio il Bidiade ed il Malox, ambedue di fascia A;

queste specialità farmaceutiche e le altre di cui si lamenta la mancanza, sono

accomunate da un unico comune denominatore: il presso estremamente ridotto –:

quali siano le ragioni di queste carenze nella rete distributiva e commerciale di farmaci importanti;

se non sia necessario accertare le motivazioni di tali carenze e le eventuali responsabilità;

quali iniziative si intendano adottare per porre rimedio a questa situazione incresciosa, che ha posto in grande disagio sia l'utenza che i professionisti del settore. (4-00066)

RISPOSTA. — *Ai sensi del decreto del ministero della sanità dell'11 maggio 2001 (articolo 2, comma 2, « in caso di mancata reperibilità nel mercato di una specialità medicinale, la relativa comunicazione deve essere formulata dal competente ufficio dell'assessorato alla sanità interessato, dopo aver eseguito un appropriato accertamento del numero di segnalazioni formulate tramite le strutture sanitarie del proprio territorio ».*

Segnalazioni inerenti la difficoltà delle farmacie della provincia di Trento « di rifornirsi di importanti e numerosi farmaci », sono pervenute al ministero della salute sia dal commissariato del Governo per la provincia di Trento sia dalla provincia autonoma di Trento sia da « Cittadinanza Attiva » – Tribunale dei Diritti del Malato – sede provinciale di Trento.

Con tali comunicazioni sono stati forniti solamente degli elenchi di aziende farmaceutiche coinvolte nella situazione di difficoltà di approvvigionamento.

Segnalazione simile è pervenuta dalla « Farmacap » – azienda speciale farmaco-sanitaria capitolina – di Roma.

In questa nota veniva comunicata la difficoltà di approvvigionamento di 14 specialità medicinali di 11 aziende.

Tra queste 14 specialità medicinali, erano segnalati anche i prodotti « Bidiabe » e « Maalox » (forma farmaceutica compresse e sospensione).

Inoltre, si riferiva di un disservizio nella distribuzione, in quanto il rifornimento alle farmacie avveniva solo per il 10 per cento delle quantità richieste o non avveniva affatto.

A seguito di tali comunicazioni, il ministero della salute ha provveduto ad una verifica della reale situazione di carenza di farmaci sul territorio nazionale.

Infatti, la competente direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza ha richiesto informazioni dettagliate sulle carenze di medicinali a tutte le aziende farmaceutiche incluse negli elenchi trasmessi dalla provincia autonoma di Trento, dall'ordine dei farmacisti di Trento e dalla « Farmacap ».

Dalle risposte finora ottenute sono stati riscontrati casi sporadici di carenze di mercato di specialità medicinali, con esclusione di quelli la cui comunicazione è avvenuta in base a quanto prestabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 11 maggio 2001.

Anche questi casi sporadici sono stati del tutto risolti, dalle stesse aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, entro qualche giorno.

Per quanto riguarda le specialità medicinali « Bidiabe » e « Maalox », la stessa direzione generale, in data 23 novembre 2001, ha inoltrato specifica richiesta di informazioni alle società titolari delle relative autorizzazioni all'immissione in commercio (« Aventis Pharma S.p.A » titolare AIC Maalox, « Sanofi-Synthelabo S.p.A » titolare AIC « Bidiabe »).

La risposta delle due aziende evidenziava una temporanea situazione di difficoltà di approvvigionamento, ormai completamente risolta.

La direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, altresì, in data 22 ottobre 2001 ha convocato in un'apposita riunione le aziende farmaceutiche titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio riguardanti le specialità medicinali a base di « Methotrexate », allo scopo di prevenire la possibile carenza di tali prodotti.

In tale occasione, le aziende partecipanti alla riunione (Teva Pharma B.V., Faulding Farmaceutici srl, e Wyeth Lederle spa) hanno fornito indicazioni in merito alle

previsioni sulla distribuzione dei propri prodotti nei prossimi mesi, senza segnalare eventuali carenze.

Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

MESSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

se tutti gli enti pubblici si siano dotati degli uffici relazioni con il pubblico (URP);

quali iniziative intenda assumere nei confronti di quelli che non abbiano ancora provveduto;

se non ritenga opportuno promuovere una campagna d'informazione per portare a conoscenza dei cittadini l'importante e strategica funzione svolta dagli URP della pubblica amministrazione.

(4-01613)

RISPOSTA. — *Il dipartimento della funzione pubblica per dotare le iniziative di sostegno alle attività di comunicazione pubblica di una base ricognitiva aggiornata, necessaria ad orientare in modo più efficace la propria azione, ha condotto lo scorso anno un'indagine statistica sullo stato di attuazione degli uffici per le relazioni con il pubblico. L'indagine ha riguardato n. 3803 amministrazioni pubbliche, raggruppate in dieci tipologie: ministeri, enti produttori di servizi sanitari, enti di previdenza, camere di commercio, regioni, province, comuni, università, altre amministrazioni centrali e locali.*

Ad alcune tra le principali amministrazioni, caratterizzate da una struttura a diramazione territoriale – ministeri, enti previdenziali e Aci –, il questionario è stato consegnato per la compilazione sia alle unità organizzative centrali, sia in n. 1.595 unità periferiche: questure, prefetture, direzioni provinciali INPS, INAIL, uffici dell'agenzia delle entrate, eccetera. Nel complesso l'indagine ha interessato n. 5.398 unità organizzative centrali e periferiche.

I dati emersi dalla rilevazione, se confrontati con quelli dell'aprile 1997 – l'ultima ricognizione allora eseguita in ordine di tempo dallo stesso dipartimento – hanno segnalato un notevole miglioramento del quadro complessivo di attuazione. Infatti l'indagine del 1997 aveva posto in evidenza uno scenario critico: a quattro anni dall'emanazione del decreto legislativo n. 29 del 1993 relativo a « Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 », soltanto il 14,8 per cento delle unità amministrative intervistate aveva istituito un ufficio per le relazioni con il pubblico. Con la nuova rilevazione, relativa al periodo gennaio-aprile 2001, le unità organizzative istituzionali dotate di URP rappresentavano il 46,5 per cento di quelle intervistate.

Se consideriamo inoltre le unita organizzative che, pur non avendo costituito un URP, hanno comunque provveduto ad attribuire l'esercizio delle funzioni di informazione e comunicazione ai cittadini ad altra struttura già esistente, i dati della ricerca indicano che la percentuale aumenta notevolmente raggiungendo l'83,7 per cento delle unità istituzionali coinvolte nella indagine.

Il documento d'indagine, disponibile sul sito web *questo Dipartimento, dimostra che il grado di realizzazione degli URP, in alcune tipologie di amministrazioni è molto elevato. Si consideri infatti che ben il 93,4 degli enti produttori di servizi sanitari è dotato di URP.*

Seguono le amministrazioni regionali con il 60 per cento e i Ministeri per i quali il dato percentuale è del 56 per cento relativamente alle unità organizzative centrali, ma la percentuale sale al 72 per cento se si considera anche il dato delle loro unità organizzative periferiche.

Sulla base della conoscenza dei dati rilevati, tra le prime iniziative intraprese da questo dipartimento – per rendere comunque più incisiva la propria azione nel settore – è da indicare l'istituzione della « Struttura di missione per l'informazione e la comunicazione con i cittadini », istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2001. Con l'attivazione di tale struttura centrale si è inteso raffor-

zare la funzione di sostegno all'attuazione della legge n. 150/2000, relativa a « Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni » e, conseguentemente, ad una più diffusa presenza degli URP nelle amministrazioni. È stato previsto infatti che la struttura citata assolva il compito di:

a) *riorganizzare, coordinare e integrare le attività di comunicazione e informazione ai cittadini, anche mediante* internet *e le reti telematiche delle diverse strutture del dipartimento;*

b) *sperimentare procedure e modelli di eccellenza da mettere a disposizione delle altre pubbliche amministrazioni;*

c) *monitorare l'attivazione di strutture di comunicazione integrata presso le amministrazioni;*

d) *fornire consulenza alle amministrazioni anche per l'attività di formazione, limitatamente al settore della comunicazione.*

Per dare maggiore impulso e valorizzare il campo e le funzioni della comunicazione pubblica rivolta ai cittadini, in data 26 febbraio 2002, lo scrivente ha emanato una direttiva, in corso di registrazione presso l'organo di controllo, che sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale *inviata a tutte le pubbliche amministrazioni, con la quale il dipartimento della funzione pubblica, in linea con la volontà del Governo di attuare un radicale processo di cambiamento della pubblica amministrazione, fornisce alle amministrazioni pubbliche indirizzi di coordinamento, organizzazione e monitoraggio delle strutture, degli strumenti e delle attività previste dalla normativa in materia di informazione e comunicazione pubblica. Le amministrazioni sono richiamate ad un più efficace coordinamento e ad una maggiore integrazione delle attività di informazione e comunicazione pubblica, alla formazione e valorizzazione del personale impegnato nelle attività richiamate, per intensificare il ruolo attivo e strategico svolto dagli URP.*

Infine, relativamente alle iniziative previste per far conoscere l'importante ruolo svolto dagli URP, vi è, tra le azioni programmate, l'attivazione – anche in linea con le indicazioni sulla istituzione di « Uffici digitali » per i rapporti con i cittadini e con le indicazioni della legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002 che all'articolo 31 reca misure in materia di servizi della pubblica amministrazione e di sostegno dell'occupazione nelle regioni del sud) – di un canale diretto di informazione tra il dipartimento e cittadini sulle politiche e sulle iniziative di modernizzazione e miglioramento della pubblica amministrazione.

Nell'ambito delle azioni consolidate di questo dipartimento è, invece, da segnalare l'iniziativa denominata « URP degli URP », finalizzata, attraverso l'attivazione di strumenti di consulenza, di partecipazione e formazione, a sostenere e migliorare la qualità professionale degli operatori degli Uffici per le relazioni con il pubblico. L'iniziativa, che dispone sia di strutture organizzative tradizionali, che di un proprio sito web *costituisce ormai accreditato punto di riferimento per gli operatori della comunicazione pubblica ed istituzionale.*

Il Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza: Franco Frattini.

MESSA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere – premesso che:

da mesi l'ufficio postale di Bagni di Tivoli è chiuso per l'esecuzione di interventi di ristrutturazione;

il protrarsi della sua chiusura determina una situazione di particolare disagio in una realtà che conta oltre novemila residenti –:

quali iniziative intenda assumere affinché sia velocizzata l'esecuzione delle opere in corso e sia quindi riaperto l'ufficio postale, così da limitare i disagi all'utenza. (4-01622)

RISPOSTA. — *Al riguardo si fa presente che la società Poste Italiane, interessata in merito a quanto rappresentato dall'interro-*

gante nell'atto parlamentare cui si risponde, ha comunicato che l'ufficio di Bagni di Tivoli è stato interessato, a partire dal mese di settembre dello scorso anno, da interventi di manutenzione e razionalizzazione – nell'ambito del progetto layout – che, data la loro consistenza, hanno richiesto circa cinque mesi di lavoro.

Una volta ultimati i lavori, è stato necessario provvedere alla fornitura di nuovi arredamenti ed all'attivazione delle utenze quali l'energia elettrica e la linea telefonica (avvenute alla metà di febbraio) e, pertanto, la riapertura al pubblico dell'ufficio completamente rinnovato con la predisposizione di 7 postazioni di sportelleria, la « sala consulenza » e la sala per i portalettere, è avvenuta il 1° marzo 2002.

Il Ministro delle comunicazioni: Maurizio Gasparri.

MIGLIORI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

l'articolo 234 della legge n. 267 del 2000 prevede che « i consigli comunali... eleggono con voto limitato a due componenti un collegio (dei revisori dei conti) composto da tre membri »;

il comune di Barberino del Mugello ha provveduto all'elezione di un solo membro;

tale nominativo è quello dell'attuale sindaco del comune di Signa (Firenze);

ad avviso dell'interrogante, è dubbio il rispetto della legge n. 267 del 2000 da parte del comune di Barberino del Mugello sia per quanto concerne l'elezione di un solo membro del collegio dei revisori, sia per quanto riguarda la possibile causa di ineleggibilità di un sindaco a svolgere il ruolo di revisore di conti in un altro comune –:

anche in relazione alla vicenda descritta, se non ritenga di chiarire le cause di ineleggibilità previste dalla normativa vigente rispetto ai componenti i collegi dei revisori dei conti eletti dai consigli comunali. (4-00886)

RISPOSTA. — *L'articolo 234 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che i consigli comunali eleggono, con voto limitato a due componenti un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri. I componenti del collegio sono scelti: uno fra gli iscritti al registro dei revisori contabili, che svolge le funzioni di presidente del collegio, uno fra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e uno nell'albo dei ragionieri.*

Il comune di Barberino di Mugello ha provveduto all'elezione di un solo membro del collegio dei revisori dei conti per la sostituzione di un componente, in quanto il precedente membro, iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico. Infatti, con delibera del consiglio comunale n. 45 del 12 giugno 2001, è stato nominato per il periodo che decorre dalla data di esecutività della delibera (25 giugno 2001) fino al 1° giugno 2003, con maggioranza assoluta dei votanti, il dottor Bambagioni quale revisore dei conti. La sostituzione è avvenuta nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 235 del citato Testo Unico che limita la durata dell'incarico del nuovo revisore, eletto in sostituzione di un singolo componente, al tempo residuo sino alla scadenza del mandato triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.

Con tale sostituzione il collegio dei revisori è comunque regolarmente composto da tre membri, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative.

Per quanto riguarda, invece, la presunta irregolarità dell'elezione del singolo componente del collegio dei revisori dei conti, in quanto sindaco nel comune di Signa, si rappresenta che la fattispecie non rientra tra le ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità dei revisori dei conti elencate dall'articolo 236 del Testo Unico degli enti locali, né quelle contenute nell'articolo 60 dello stesso Testo Unico relative alle cause di ineleggibilità del sindaco.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

MIGLIORI. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

nel quartiere più abitato di Pitigliano (Grosseto) è stata istallata una mega antenna di telefonia mobile, praticamente a ridosso dell'ospedale, della locale casa di riposo nonché di varie di abitazione;

l'edificio interessato è la Cantina sociale del vino che è già sede di altra antenna;

oltre a rappresentare una grave lesione paesaggistica all'interno di una straordinaria realtà monumentale, tale mega antenna determina forti preoccupazioni per la salute dei cittadini non a caso riunitasi in un nutrito comitato civico –:

quali iniziative urgenti si intendano assumere affinché si proceda a verificare se l'installazione di tale antenna non solo sia provvista dei necessari requisiti legali ed amministrativi, ma risponda in pieno alla cospicua normativa – anche recente – di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini. (4-00918)

RISPOSTA. — *La legge 22 febbraio 2001, n. 36 « Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici », nel delineare una articolata e dettagliata disciplina in materia di inquinamento elettromagnetico, ha inteso, tra l'altro, distinguere le funzioni riservate allo Stato dalle competenze attribuite alle regioni, province e comuni.*

Gli articoli 8 e 14 della legge n. 36 del 2001, infatti, hanno attribuito a queste amministrazioni le funzioni di controllo e vigilanza sanitaria ed ambientale nei confronti dell'inquinamento elettromagnetico, mediante l'utilizzo delle strutture delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del ministero dell'ambiente del 10 settembre 1998, n. 381, emanato d'intesa con il ministero della salute e con il dicastero delle comunicazioni, recante il « Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana » infatti è demandato in via esclusiva alle regioni e alle province autonome il compito di disciplinare l'installazione e la modifica di tutti gli impianti di radiocomunicazione, al fine di garantire il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di cautela prestabiliti dallo stesso decreto ministeriale 10 settembre 1998, n 381.

La medesima norma, altresì, ha disposto che le regioni e le province autonome debbano provvedere ad assicurare il regolare svolgimento delle necessarie attività di controllo e vigilanza, anche in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

MIGLIORI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere – premesso che:

il commercio sulle aree pubbliche per quanto attiene allo spazio circostanze il prato dei Miracoli a Pisa è attualmente normato da un decreto del 15 marzo 1994 del Ministro per i beni culturali ed ambientali, adottato in forza delle disposizioni della legge n. 112 del 28 marzo 1991;

con decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, articolo 28 comma 16 si attribuisce ai soli comuni l'individuazione delle « aree aventi valori archeologico, storico, artistico ed ambientale nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari fini della salvaguardia delle aree predette » e nel contempo si abroga la legge n. 112 del 1991;

l'emanazione del decreto ha provocato sentenze contrastanti nei vari effetti in merito alle attività commerciali esistenti rendendo opportuna una fase di chiarimento normativo –:

quali iniziative s'intende assumere per chiarire la questione della vigenza del

decreto ministeriale citato ed all'interazione dello stesso con le sopravvenute disposizioni di legge. (4-01418)

RISPOSTA. — *Si premette che piazza del Duomo di Pisa è nella sua unità architettonica, così come individuata nel decreto ministeriale 15 marzo 1994 – adottato ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1089 del 1939 – una delle maggiori emergenze architettoniche ed artistiche mondiali e, come tale, tutelata secondo il disposto dell'articolo 9 della Costituzione della Repubblica nonché dall'Unesco. Pertanto, il citato decreto ministeriale ribadisce questa circostanza ed esclude la presenza fissa e costante all'interno della piazza di edifici metallici, lì insistenti ormai da decenni e privi di ogni prevista autorizzazione edilizia.*

Il decreto ministeriale 15 marzo 1994 stabilisce, in particolare, che « ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1089 del 1939 è vietata, fatti salvi motivi di pubblica utilità, l'installazione di strutture a carattere stabile o temporaneo; sono vietati, inoltre, il traffico e la sosta di auto o motoveicoli, fatti salvi i mezzi necessari per situazioni di emergenza e d'ordine pubblico; sono interdetti spettacoli, manifestazioni e mostre che possano, anche temporaneamente, impedire la piena comprensione o godibilità dei beni monumentali ».

Il caso in esame non riguarda quindi l'astratta verifica della compatibilità o meno dello svolgimento del commercio all'interno di tale luogo monumentale, così come evidenziato dall'interrogante, ma piuttosto il deturpamento del luogo monumentale che rischia di diventare permanente.

In merito alla questione della valenza del provvedimento ministeriale e della sua interazione con le sopravvenute disposizioni di cui all'articolo 28, comma 16, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si rappresenta quanto segue.

L'articolo 28, comma 16, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, regolamenta l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche ed in tale contesto attribuisce all'amministrazione comunale la competenza a rilasciare le relative autorizzazioni, con l'obbligo di individuare, contestualmente (la norma dice nella stessa delibera), le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della loro salvaguardia.

È evidente che tale competenza, unitamente alla facoltà, richiamata nello stesso articolo, di stabilire divieti e limitazioni all'esercizio del commercio – anche per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, in quanto attinenti ad un profilo strettamente urbanistico e di controllo del territorio – non può che essere di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale, senza per questo comportare una sovrapposizione su quelle funzioni di salvaguardia attribuite a questo Ministero dalle norme vigenti, che non risultano, peraltro, in alcun modo abrogate o modificate dalla disposizione in esame.

Al riguardo, si sottolinea che, in presenza di provvedimenti ministeriali di assoggettamento a tutela delle aree pubbliche in questione, le delibere comunali in questo specifico settore, non potranno che far proprie quelle misure di salvaguardia chiaramente individuate dagli organi competenti (Soprintendenze). Tali organi, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 490 del 1999, hanno titolo ad individuare, con proprio provvedimento o provocandone la previsione nei regolamenti di polizia urbana, le aree di valore storico, artistico, archeologico, ambientale in cui l'esercizio del commercio previsto dalla legge 28 marzo 1991 n. 112 non è consentito o è consentito solo con particolari limitazioni.

Quanto sopra appare sostenibile soprattutto se si considera che il comma 2 del citato articolo 53 fa salve le norme regionali emanate in applicazione dell'articolo 28, comma 12, del decreto legislativo n. 114 del 1998 richiamato dall'interrogante.

Per tali motivi non si ritiene che la sopravvenuta normativa (legge n. 114 del 1998), abrogando la legge 28 mano 1991, n. 112, peraltro già a sua volta modificata dalla legge 15 novembre 1995, n. 480 e dalla legge 25 marzo 1997, n. 77, possa

vanificare l'efficacia del decreto ministeriale del 15 marzo 1994, adottato in forza dell'articolo 21 della legge n. 1089 del 1939 oggi confluito senza modifiche nell'articolo 49 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali approvato con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Si ritiene indispensabile, pertanto, il ripristino delle condizioni di « decoro » della piazza del Duomo di Pisa – eliminando le attuali condizioni di illegalità e deturpamento – al fine di garantire gli inalienabili diritti dei cittadini a godere dell'integrità del bene monumentale nella sua interezza.

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giuliano Urbani.

MOLINARI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno.* — Per conoscere – premesso che:

ai sensi dell'articolo 53 comma 19 della legge 388 del 2000 è previsto un fondo di investimenti speciale riservato egli enti con meno di 3000 abitanti;

molti comuni, ad oggi, lamentano la mancata erogazione di queste somme dovute sia per il fondo di investimento ordinario sia per quello speciale;

gli stessi enti locali denunciano la impossibilità di realizzare opere già individuate nei bilanci di previsione 2001;

il disegno di legge Finanziaria predisposto per il 2002, ed attualmente in discussione al Senato della Repubblica, salvo modifiche, agli articoli 15 e 18 al titolo III capo II penalizza fortemente, nell'ambito delle disposizioni finanziarie per gli enti locali, i comuni più piccoli e quelli del Mezzogiorno;

le previsioni contenute nel disegno di legge sono in netto contrasto nella loro « ratio » rispetto alla riforma costituzionale in senso federale dello Stato;

l'autonomia degli enti locali deve essere rispettata attivando innanzitutto la compartecipazione all'Irpef come del resto già previsto –:

quali siano le iniziative che intende attivare per erogare ai piccoli comuni le somme previste e non ancora concesse onde evitare una penalizzazione di realtà purtroppo molto spesso marginali e se intende modificare in senso più favorevole agli Enti locali gli articoli della Finanziaria 2002 nel rispetto della riforma Costituzionale votata dai cittadini il 7 ottobre 2001. (4-01039)

RISPOSTA. — *La questione proposta dall'interrogante ha formato oggetto di risposta, il 19 ottobre 2001* (allegato in visione presso il Servizio Assemblea) *davanti all'Assemblea della Camera dei deputati, in occasione dello svolgimento di una interpellanza vertente sullo stesso argomento.*

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Antonio D'Alì.

PECORARO SCANIO e LION. — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute.* — Per sapere – premesso che:

da anni i cittadini residenti nella Zona 8 del comune di Milano chiedono la delocalizzazione delle stazioni radiobase ubicate nel territorio di competenza dell'amministrazione della Zona 8, in applicazione delle leggi vigenti, del principio di cautela, e della salute dei residenti;

la stazione radiobase di Via San Galdino 5 è sita nelle immediate adiacenze dell'Ospedale pediatrico Buzzi che ospita pazienti minorenni;

la stazione radiobase di Via San Galdino 5 risulterebbe essere priva della necessaria autorizzazione edilizia per la sua costruzione ed installazione;

è pendente avanti al TAR della Lombardia un procedimento atto a chiedere la delocalizzazione dell'impianto di via San Galdino 5;

i residenti nelle vicinanze della stazione radiobase sita in via San Galdino 5 lamentano strani fenomeni di spontanea

accensione degli impianti elettrici ed elettronici siti nelle proprie abitazioni;

i macchinari dell'Ospedale Buzzi potrebbero non rispondere in maniera corretta alle funzioni richieste a causa dell'interferenza dei campi elettromagnetici, con grave rischio dei pazienti minorenni ivi ospitati;

l'articolo 4 del decreto ministeriale 381/1998 stabilisce valori e parametri allo scopo di valutare se l'intensità dei campi elettrici nell'area abitativa circostante gli impianti radiobase sia maggiore dei livelli di attenzione definiti a tutela della salute dei residenti, e il comma 8 dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 « Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione » stabilisce che « è comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni »;

la circolare regionale n. 58/2001 della Regione Lombardia chiarisce che « la prescrizione è da ritenersi soddisfatta quando gli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione siano installati in punti che non ricadano in pianta entro il perimetro degli edifici e strutture di cui al suddetto comma e delle loro pertinenze », ma il regolamento attuativo della legge regionale, già licenziato dalla Giunta Regionale, deve ancora ottenere il parere definitivo della commissione competente;

nel frattempo gli impianti radiobase continuano ad effettuare emissioni in prossimità di edifici scolastici, ospedali e strutture che ospitano soggetti deboli particolarmente esposti ai rischi derivanti da elettroinquinamento;

la società Milanosport SpA (la società che gestisce molti impianti sportivi del comune di Milano) controllata dal comune di Milano ha siglato un'intesa con il consorzio H3G per l'installazione di antenne per la telefonia cellulare che verranno posizionate nei terreni dei diversi impianti, nei quali praticano attività sportiva soprattutto minorenni;

l'ARPA ha già segnalato al Comune l'opportunità di sospendere l'autorizzazione rilasciata per l'installazione di alcuni impianti;

il 15 novembre 2001 i cittadini residenti nella Zona 8 (Fiera-Sempione-Gallaratese-Quarto Oggiaro) hanno promosso e firmato una petizione popolare per chiedere il rispetto del proprio diritto alla salute —:

quali provvedimenti intendano adottare i ministri interrogati a tutela della salute dei cittadini residenti nella zona 8 di Milano;

se, ad avviso dei ministri interrogati, l'installazione della radiobase di cui in premessa sia conforme ai principi normativi di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 381/1998 e della legge regionale 11 maggio 2001, n. 11;

se non ritengano opportuno ed indifferibile che venga disposta la delocalizzazione degli impianti indicati;

se non ritengano che si debba sospendere l'installazione di antenne per la telefonia cellulare negli impianti sportivi gestiti dalla società Milanosport SpA in esecuzione dell'intesa con il consorzio H3G. (4-01758)

RISPOSTA. — *Si rappresenta che le Stazioni Radio Base (SRB) per la telefonia cellulare rientrano fra le « sorgenti » di campi elettromagnetici ad alta frequenza (come pure i ripetitori radiotelevisivi e le apparecchiature radar, anch'essi in grado di generare campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde).*

Tali stazioni sono costituite da antenne direzionali installate su tralicci e/o pali metallici. In molti casi questi sostegni sono situati su edifici.

Com'è noto, ogni chiamata telefonica verso un telefono mobile è trasmessa mediante la Stazione Radio Base nello stesso modo in cui sono trasmesse le chiamate telefoniche convenzionali.

A sua volta, la SRB trasmette al telefono mobile la comunicazione attraverso segnali radio su distanze che possono variare da pochi metri a molte miglia.

Nella SRB (Stazioni Radio Base) uno o più trasmettitori e ricevitori sono collegati ad una o più antenne.

Gli attuali sistemi di telefonia mobile funzionano a frequenze fra 800 e 1.800 MHz. Queste frequenze cadono nell'intervallo tra 1 MHz e 10 GHz (1 GHz = 1.000 MNz).

In particolare, risulta attorno a 900 MHz la banda di frequenza attualmente utilizzata per la telefonia cellulare nel nostro Paese.

Come già detto, le antenne delle SRB sono direzionali con il massimo di irradiazione in direzione verticale.

Per assicurare una buona trasmissione, mantenendo bassa la potenza irradiata, l'energia a microonde emessa è in larga misura contenuta in un cono di irradiazione piuttosto stretta (<10°) che, nelle immediate vicinanze dell'antenna, deve essere quanto più possibile libero da ostacoli.

Nel caso di antenne installate su edifici, ciò implica che questi ultimi si trovino in ombra rispetto al cono entro cui è distribuita la massima parte dell'energia emessa e che il livello di campo elettromagnetico nelle abitazioni sottostanti non venga apprezzabilmente alterato dalla presenza dell'antenna stessa.

Le antenne della SRB e radiofrequenza sono strette e lunghe circa un metro.

Come ricordato dalla stessa Organizzazione mondiale della sanità, in un documento redatto nel maggio 1998, ciascuna di queste antenne produce un fascio di RF confinato, quasi a « spot », e pressoché parallelo al suolo.

A causa della piccola dispersione verticale del fascio, l'intensità del campo RF al suolo, direttamente sotto l'antenna, è bassa e diminuisce rapidamente allontanandosi dall'antenna.

A tutte le distanze, i livelli al suolo dei campi RF generati dalle stazioni radio base sono largamente entro le linee guida internazionali per l'esposizione della popolazione a RF.

Inoltre, poiché le antenne montate sui lati degli edifici dirigono la loro potenza verso l'esterno, le persone all'interno non risultano molto esposte.

In effetti, a causa delle basse potenze emesse e delle peculiari condizioni di irradiazione delle antenne, le esposizioni ai campi elettromagnetici attribuite alla SRB, non soltanto appaiono di gran lunga meno rilevanti di quelle scaturite dall'impiego del telefono cellulare, ma non si discostano molto dal « fondo urbano di radiazione elettromagnetica » già a poche decine di metri di distanza dalle antenne.

La legge 22 febbraio 2001, n. 36 « Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici » nel delineare una articolata e dettagliata disciplina in materia di inquinamento elettromagnetico, ha inteso, tra l'altro, distinguere le funzioni riservate allo Stato dalle competenze attribuite alle regioni, province e comuni. Gli articoli 8 e 14 della legge n. 36/2001, infatti, hanno attribuito a queste Amministrazioni le funzioni di controllo e vigilanza sanitaria ed ambientale nei confronti dell'inquinamento elettromagnetico, mediante l'utilizzo delle strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

Il caso richiamato nell'interrogazione, inoltre, coinvolge la questione delle installazioni (ed eventuali modifiche) nel territorio urbano dei sistemi fissi di telecomunicazioni, fra cui sono comprese anche le Stazioni Radio Base per la telefonia cellulare.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della salute e con il Ministero delle comunicazioni, del 10 settembre 1998, n. 381, « Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana » infatti, è demandato in via esclusiva alle regioni e alle province autonome il compito di disciplinare l'installazione e la

modifica di tutti gli impianti di radiocomunicazione, al fine di garantire il rispetto dei limiti di esposizione e dei valori di cautela prestabiliti dallo stesso decreto ministeriale 10 settembre 1998, n. 381.

La medesima norma, altresì, ha disposto che le regioni e le province autonome debbano provvedere ad assicurare il regolare svolgimento delle necessarie attività di controllo e vigilanza, anche in collaborazione con l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio: Altero Matteoli.

SAIA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

con la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), la posta unitaria di partecipazione al concorso Enalotto è stata portata, a decorrere dal 1° gennaio 2001, dalle precedenti 637 lire a 787 lire;

l'aumento della posta di gioco ha determinato, di fatto, una contestuale diminuzione in termini percentuali del compenso spettante ai ricevitori (fissato in 63 lire a colonna) dal 7,875 per cento al 6,63 per cento. Da questo provvedimento sono derivate conseguenze gravi a danno dei ricevitori, dei giocatori, del gestore del gioco e dell'erario;

a seguito dell'entrata in vigore della norma le associazioni sindacali rappresentative dei ricevitori sportivi hanno indetto uno sciopero delle ricevitorie sportive, che, a seguito dell'alta adesione riscossa, ha determinato, in soli tre giorni, un calo della raccolta di giocate dell'8 per cento;

in corso di sciopero, il 10 gennaio 2001 i rappresentanti delle associazioni di categoria venivano convocati dal Ministro delle finanze al quale esponevano le ragioni della categoria, richiedendo l'emanazione di un apposito provvedimento diretto all'aumento dell'aggio e alla sua determinazione in misura percentuale rispetto al prezzo della singola giocata;

il Ministro delle finanze apriva un tavolo di trattative con le associazioni di categoria che pertanto decretavano la sospensione delle agitazioni sindacali. In questa stessa sede le parti, nel corso della precedente legislatura, hanno individuato una possibile soluzione tecnica incentrata sulle disposizioni della legge 13 maggio 1999, n. 133 che consente al Ministro delle finanze di emanare in materia di giochi e concorsi pronostici regolamenti volti a disciplinare la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, che avrebbe consentito l'emanazione di un apposito provvedimento amministrativo di aumento dell'aggio spettante ai ricevitori;

l'emanazione di tale provvedimento, predisposto in bozza dall'Agenzia delle entrate e passata all'ufficio legislativo del Gabinetto del Ministro delle finanze, non è stata possibile prima dello scioglimento delle Camere;

l'aumento dell'8 per cento del compenso spettante ai ricevitori sul Superenalotto costerebbe circa 35 miliardi di lire e che la necessaria copertura finanziaria sarebbe ampiamente assicurata dalla contestuale eliminazione del tetto al *jackpot* sul Superenalotto, che, introdotto nel settembre 1999 con decreto del ministero delle finanze, ha determinato un notevole decremento delle giocate;

il riallineamento dell'aggio e la contestuale eliminazione del tetto del *jackpot* determinerebbe una notevole ripresa del gioco, con sicuro beneficio per l'erario;

a decorrere dal 1° gennaio 2002 la giocata minima del Superenalotto passerà ad un Euro, così come previsto dalla già menzionata legge n. 388 del 2000, determinando un ulteriore decremento percentuale dell'aggio spettante ai ricevitori, che scenderà al 6,5 per cento. Tutto ciò in netto contrasto con l'obbiettivo di giungere all'allineamento dell'aggio su tutti i concorsi a pronostico accettati in ricevitoria, allineamento che consentirebbe l'emana-

zione della sperequazione attualmente esistente in materia;

in caso di protrarsi della situazione attuale è verosimile che le associazioni di categoria ricorrano nuovamente a forme di protesta, fra le quali non è da escludersi un nuovo sciopero, richiesto alle stesse organizzazioni sindacali da numerosi ricevitori —:

se il Ministro interrogato ritenga di procedere all'emanazione del provvedimento diretto all'aumento dell'aggio sul concorso Enalotto nella misura dell'8 per cento alla sua determinazione in misura percentuale rispetto al prezzo della singola giocata, o di dare in altro modo pratica attuazione ai formali impegni presi dal Governo con le associazioni di categoria. (4-01289)

RISPOSTA. — *Nell'evidenziare la riduzione della percentuale dell'aggio spettante ai ricevitori Enalotto per effetto della legge 23 dicembre 2000 n. 388, l'interrogante chiede se si ritenga di procedere all'emanazione del provvedimento diretto all'aumento dell'aggio sul concorso Enalotto nella misura dell'8 per cento sul prezzo della singola giocata.*

La problematica rappresentata ha trovato adeguata soluzione nel senso auspicato dall'interrogante.

Infatti, l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito in legge con modificazione nella legge del 27 febbraio 2002, n. 16, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione al concorso pronostici Enalotto è fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna pari a 0,50 euro. È stato inoltre abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2002, il quarto comma dell'articolo 14 del regolamento del concorso pronostici Enalotto, emanato con decreto del Ministro delle finanze in data 29 ottobre 1957 e successive modificazioni, concernente limitazioni alle vincite di prima e seconda categoria.

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Giulio Tremonti.

SERENA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

un crescente numero di immigrati, improvvisando banchetti o girando per le strade, vende oggetti di ogni genere in dispregio di ogni norma che prevede autorizzazioni o licenze alla vendita e di ogni più elementare norma di carattere fiscale, alimentando la malavita che produce e importa tali oggetti nonché l'immigrazione clandestina, posto che spesso chi entra nel nostro paese è sottoposto a « contratti » forzati con la mafia per poter pagare il proprio ingresso e la propria permanenza in Italia —:

quali iniziative intenda adottare in ordine alla questione esposta in premessa, affinché venga a cessare la diffusa situazione di illegalità che ne consegue. (4-01109)

RISPOSTA. — *Si fa presente che il fenomeno dell'abusivismo nel commercio ambulante e nella vendita al dettaglio di articoli di vario genere costituisce una realtà che tende ad evidenziarsi in misura maggiore in alcuni periodi dell'anno e che interessa, con diversa incidenza, l'intero territorio nazionale.*

Le attività illecite in questione vengono esercitate per lo più da cittadini extracomunitari in posizione irregolare, ma non sono infrequenti i casi di operatori che, pur muniti di autorizzazione per il commercio ambulante, di fatto operano in posti fissi.

Il fenomeno è costantemente monitorato dagli organi centrali e periferici di questo Dipartimento, in considerazione del danno che arreca ai titolari delle specifiche licenze e all'Erario, nonché per la possibilità che venga inserita, nella rete distributiva, merce proveniente da rapine e furti, oltre a quella con marchi falsificati o contraffatti.

In particolare, per arginare le menzionate forme di abusivismo sono state reiterate nel tempo apposite direttive alle autorità provinciali di pubblica sicurezza che sono state invitate a predisporre piani coordinati di intervento in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica con il coinvolgimento dei corpi di

polizia municipale, specie nelle zone a più alta concentrazione del fenomeno, e, nelle zone rivierasche, anche delle capitanerie di porto.

Si soggiunge inoltre, che al fine di colmare una lacuna registrata nell'applicazione della cosiddetta « legge Turco-Napolitano », il disegno di legge governativo in materia di immigrazione (Atto Senato 795), all'esame del Senato, prevede (articolo 18) la revoca del permesso di soggiorno e la espulsione dello straniero a seguito di condanna irrevocabile per i reati di produzione, smercio o distribuzione di prodotti falsi, contraffatti o in violazione delle norme di tutela del diritto d'autore.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.

SINISCALCHI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere – premesso che:

dalla lettura dei quotidiani si è appreso che, a causa di vertenze sindacali e proteste di numerosi lavoratori dipendenti della soprintendenza archeologica di Pompei, che prestano la propria attività dislocati presso vari siti degli gli « scavi », la nota « città antica » è stata nei giorni scorsi inaccessibile ai numerosi turisti per larga parte della giornata;

prima di poter accedere alle agognate mete archeologiche i turisti hanno dovuto sopportare estenuanti file, sotto il sole caldo sole di luglio, a causa di un ritardo nella apertura dei cancelli di ingresso;

l'episodio non sarebbe neanche isolato ed accidentale, stando a quanto si è appreso, dovendosi inserire in un ben più ampio scenario di proteste e di conseguente paralisi intermittente dei servizi che si trascina da anni senza aver ancora raggiunto una stabile e risolutiva conclusione;

la straordinarietà e la unicità dei siti archeologici di Pompei hanno caratterizzato, da sempre, la notorietà mondiale della città, meta di milioni di turisti che giungono con curiosità ed entusiasmo in uno dei più importanti musei all'aperto del mondo;

la frequenza sempre maggiore di agitazioni e di conseguenti disorganizzazioni si ripercuote in modo preoccupante sulla fruizione del servizio reso ai visitatori nonché sulla immagine turistica internazionale dei noti siti archeologici;

la Soprintendenza archeologica di Pompei, che si trova a fronteggiare le frequenti proteste sindacali, sta vivendo una esperienza di autonomia finanziaria, amministrativa e scientifica, introdotta dalla legge n. 352 del 1997 –:

se il ministro, non ritenga doveroso ed indispensabile accertare compiutamente la natura di talune vertenze sindacali che, producendo evidenti disagi ai visitatori, si ripercuotono pesantemente sulla immagine e sulla forza di attrazione turistica dell'importante sito archeologico;

se il Ministro non ritenga di chiarire, dopo aver proceduto ad un doveroso ed opportuno accertamento, le principali ragioni, non completamente emerse, del contenzioso sindacale tra talune organizzazioni di lavoratori e la Soprintendenza;

quali siano gli obiettivi ed i margini di azione della Sovrintendenza, in relazione alla situazione descritta, in materia di gestione del personale alla luce della legge n. 352 del 1997;

quali provvedimenti, in concreto, di concerto con la Soprintendenza archeologica di Pompei, intenda adottare al fine di scongiurare il protrarsi delle richiamate penalizzazioni subite dai numerosi turisti nella fruizione degli spazi archeologici di Pompei, Ercolano, Castellammare di Stabia, Boscoreale. (4-00195)

RISPOSTA. — *In data 21 settembre 2001, a seguito di riunione appositamente convocata tra il Soprintendente archeologico di Pompei, il direttore amministrativo della Soprintendenza archeologica di Pompei, i rappresentanti nazionali e territoriali delle organizzazioni sindacali e le rappresentanze*

sindacali unitarie è stato stipulato, in sede di contrattazione a livello locale, un accordo che riguarda gli argomenti oggetto del proclamato stato di agitazione, nonché le previsioni per monitorare l'evolversi della situazione.

In ordine alle competenze della Soprintendenza archeologica di Pompei in materia di gestione del personale, si rappresenta che l'articolo 9, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, dispone che « la Soprintendenza di Pompei è dotata di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria per quanto concerne l'attività istituzionale, con esclusione delle spese per il personale ».

Il Ministro per i beni e le attività culturali: Giuliano Urbani.

STUCCHI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere – premesso che:

data 6 marzo 2001 è stata varata dal Parlamento la legge n. 52 concernente il « Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo »;

a otto mesi di distanza non è ancora stato approvato il regolamento di attuazione che legittimi il Registro nazionale come previsto dall'articolo 8 della citata legge;

sono scaduti, da quattro mesi, i termini per l'emanazione del decreto che dovrebbe regolamentare l'attività delle associazioni dei donatori volontari con apposite convenzioni regionali;

sono scaduti anche i termini per l'istituzione, presso il Ministero, di una commissione consultiva;

la mancata operatività della legge n. 52 del 6 marzo 2001 crea gravi difficoltà su tutto il territorio nazionale, in particolare per i seguenti punti:

a) non è stata stipulata la prevista polizza di assicurazione contro gli infortuni che tuteli il candidato donatore in tutte le fasi di accertamento della compatibilità ed eleggibilità al trapianto, ed in occasione del prelievo di midollo presso una struttura accreditata. La polizza è attualmente sottoscritta da Admo Federazione italiana a favore di tutti gli iscritti al Registro italiano dei donatori di midollo osseo;

non sono operative le disposizioni che prevedono come retribuite le assenze dal lavoro dei candidati donatori sia in occasione dei prelievi per la tipizzazione che per il periodo di ricovero ospedaliero e convalescenza post prelievo. Non essendo regolamentata la materia i donatori sono costretti a chiedere permessi non retribuiti o periodi di ferie;

pare che alcune strutture ospedaliere ancora oggi chiedano la cosiddetta « impegnativa » del medico di famiglia per sottoporre il candidato donatore a tipizzazione. Anche questo costituisce un ostacolo al perseguimento efficace e tempestivo del desiderio del volontario candidato donatore;

si registrano difficoltà di rapporti tra il Registro italiano dei donatori di midollo osseo – Ibmdr – e talune Regioni per il rimborso delle spese di ricerca;

le associazioni di volontariato, e tra queste Admo in misura preponderante, dovendo destinare parti importanti dei propri fondi al finanziamento del Registro, alla stipula dell'assicurazione dei donatori, alla erogazione di borse di studio, ecc., non possono avviare campagne di informazione e di sensibilizzazione su scala nazionale che possano confermare il progressivo aumento dei candidati donatori di midollo osseo iscritti all'Ibmdr, quale elemento essenziale per una sempre più efficace lotta alla leucemia e ad altri tumori del sangue –:

quali siano i tempi previsti per il varo del regolamento di attuazione del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo da parte del Ministero della salute. (4-01730)

RISPOSTA. — *La legge 6 marzo 2001, n. 52 recante « Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo*

osseo », ha integrato la disciplina del prelievo delle cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto, delineata nella legge 4 maggio 1990, n. 107, e successive modificazioni.

In particolare, vengono regolate dalla legge n. 52 del 2001 la ricerca del donatore compatibile e la donazione di midollo osseo.

Il Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, già istituito e gestito dall'ente ospedaliero « Ospedale Galliera » di Genova, presso cui ha sede, presenta anche una serie di sedi decentrate presso i centri regionali localizzati nelle principali aziende ospedaliere italiane.

Inoltre, le regioni possono istituire, anche in associazione tra loro, presso i laboratori regionali di riferimento per la tipizzazione tessutale, appositi Registri regionali o interregionali dei donatori di midollo osseo, a cui le strutture che svolgono attività di tipizzazione sui donatori comunicano i dati ad essi relativi.

Il sistema è attualmente funzionante ed in grado di garantire ai cittadini necessitanti di un trapianto di midollo a causa di patologie del sistema emopoietico, la ricerca di un donatore compatibile nei tempi standard *prevedibili.*

L'emanazione dei provvedimenti normativi previsti dalla legge n. 52 del 2001 – tra cui il regolamento di attuazione della stessa legge, recante la disciplina dell'attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo, le relative modalità di utilizzazione e la copertura assicurativa per i donatori, indicato nell'articolo 8, comma 1 – costituisce il completamento dell'organizzazione già in atto e richiede, per la sua corretta attuazione, un adeguato spazio temporale.

In effetti, è necessario tener conto che il paziente sottoposto ad un trapianto di midollo osseo (cellule staminali emopoietiche) dev'essere tutelato in tutte le fasi della sua condizione patologica, ben al di là, quindi, della sola ricerca del donatore.

Accanto alla ricerca del midollo attraverso il registro, pertanto, acquistano particolare rilievo la ricerca da donatore vivente e quella di sangue di cordone ombelicale, nonché l'esigenza di assicurare la qualità dell'assistenza nei centri che erogano tale trattamento terapeutico, senza dimenticare l'applicazione di un adeguato sistema tariffario.

Il compito di esaminare le varie fasi che scandiscono il processo terapeutico del trapianto di midollo dev'essere sviluppato dalla commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo, prevista dall'articolo 9 della legge n. 52 del 2001.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge n. 52 del 2001, infatti, il regolamento di attuazione della legge stessa, recante – tra l'altro – la disciplina dell'attività del Registro nazionale, viene emanato dal Ministro della salute, sentita la Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo.

L'articolo 8, comma 2, prevede, altresì, che la stessa commissione sia sentita per l'emanazione del decreto ministeriale che definisce lo schema-tipo di convenzione regionale, regolante le attività delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo.

L'istituzione di detta commissione nazionale acquista un peculiare rilievo, dato che essa è chiamata a svolgere, oltre al ruolo consultivo dianzi ricordato, anche le attività previste dall'articolo 9, comma 3 e, comunque, come già per la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale (« CNST »), avrà un ruolo di primaria importanza anche per l'attuazione di quei punti della legge dove il parere non è espressamente previsto in quanto la legge è di per sé operativa.

Per quanto riguarda la costituzione della commissione nazionale, occorre precisare che da tempo il ministero della salute-direzione generale della convenzione, ha avviato contatti con quelle ritenute le più rappresentative associazioni di volontariato di donatori, nonché con le associazioni di pazienti e società scientifiche interessate alla materia, allo scopo di formulare un elenco utile di indirizzi ove far pervenire gli inviti a designare il rappresentante o l'esperto previsto dalla legge e, recentemente, è stata predisposta una bozza di decreto istitutivo della commissione.

Infatti, in data 13 novembre 2001 è stata resa nota l'avvenuta istituzione, con prov-

vedimento del ministero dell'economia e delle finanze (poi registrato alla Corte dei Conti il 28 novembre 2001), del capitolo di bilancio n. 1559 relativo alle « Spese per il funzionamento... della commissione nazionale per i trapianti da donatore non consanguineo » inserito nello stato di previsione del ministero interrogato.

In data 27 novembre 2001, è stata del pari resa nota l'istituzione, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze (registrato presso la Corte dei conti il 6 dicembre 2001), del capitolo di bilancio n. 2077 relativo a « Somme da destinare alle attività del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo », inserito nello stato di previsione del ministero interrogato, il cui ammontare per l'anno 2001 sarà trasferito al Registro.

Pertanto, l'istituzione della Commissione presenta tempi ormai ravvicinati e ciò consentirà di sviluppare e definire le problematiche ed i temi recati dalla legge n. 52 del 2001 connessi con la donazione di midollo osseo, nella più idonea sede di discussione, regolamentazione e risoluzione.

Il Ministro della salute: Girolamo Sirchia.

ALFREDO VITO. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere – premesso che:

il dottor Gianni Petrucci, già Presidente del Coni, è stato nominato nel contempo commissario della Federcalcio;

emerge palese la contraddizione in termini di una doppia posizione che deve rappresentare simultaneamente gli interessi di una specifica federazione e quelli dell'insieme delle varie attività sportive;

risulta all'interrogante che vi sarebbe un tentativo di cambiamento dello statuto della Federcalcio, tentativo che sembrerebbe nascondere una volontà di mantenimento dello *status quo* e, quindi, di prosecuzione del commissariamento –:

se non ritenga di promuovere la convocazione urgente degli organi della Federcalcio per nominare il nuovo Presidente e se, prolungandosi invece i tempi a causa della revisione dello statuto della stessa organizzazione, non ritenga opportuna la nomina di un nuovo Commissario della Federcalcio per i motivi sovra esposti. (4-00804)

RISPOSTA. — *Si fa presente che, in data 28 dicembre 2001, l'assemblea federale della Federazione Italiana Gioco Calcio ha nominato il nuovo Presidente nella persona del dottor Franco Carraro.*

Riguardo alle problematiche evidenziate nella premessa dell'interrogazione, il competente ufficio rappresenta che il Coni, appositamente sentito, osserva che il commissariamento delle Federazioni sportive nazionali è espressamente previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera f)*, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, nei casi di constatata impossibilità di funzionamento degli organi federali, quale è stato appunto il caso della Federazione italiana gioco calcio (FIGC), che ha dato luogo alla nomina del dottor Giovanni Petrucci, Presidente del CONI, a Commissario straordinario della Federazione in questione.*

Analogamente ad altri casi verificatisi in passato, sia presso la FIGC che presso altre Federazioni, l'individuazione del presidente del Coni quale commissario risponde all'esigenza di assicurare un intervento autorevole ed imparziale, in grado di rimuovere gli ostacoli che hanno causato il commissariamento e di assicurare nel contempo l'ordinaria funzionalità della gestione federale.

Tale indirizzo non determina una situazione di incompatibilità tra le cariche di Presidente del CONI e di commissario straordinario di una Federazione sportiva a motivo dell'assoluta univocità delle finalità perseguite.

Si fa presente, infine, che la giunta nazionale del CONI, contestualmente alla nomina del commissario straordinario della FIGC, ha provveduto ad individuare appositi commissari aggiunti o ad acta *con il compito di espletare specifiche funzioni.*

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali: Mario Pescante.

ZACCHERA. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere – premesso che:

in questi giorni di forti gelate è apparso evidente un cattivo stato di manutenzione sulle strade statali della provincia del Verbano Cusio Ossola ed in particolare sulla strada statale 34 del Lago Maggiore e la 337 della Valle Vigezzo, soprattutto per quanto riguarda interventi che impedissero il formarsi di tratti ghiacciati;

il mancato spargimento di sale antighiaccio ha causato incidenti numerosi anche gravi –:

quali siano le ditte che abbiano in appalto la manutenzione delle predette strade statali, dove abbiano sede, se risultino avere mezzi meccanici adeguati ed efficienti ed a quanto ammonti il canone annuo per le predette manutenzioni;

se tali strade o parti di esse siano invece tenute in manutenzione direttamente dall'ANAS, perché si sia verificato questo stato di incuria. (4-01718)

RISPOSTA. — *L'ente nazionale per le strade, interessato al riguardo, riferisce che il servizio di manutenzione invernale 2001/2002 sulle strade statali n. 34 e n. 337 è organizzato come segue.*

Per quanto riguarda la strada statale 34 « Del Lago Maggiore »-Tronco: Gravellona Toce-Piaggio Valmara, il cui tronco ha l'estesa di km 39+339, l'ANAS ha comunicato che il servizio viene svolto con n. 6 mezzi e l'importo dello stesso, dal 13 dicembre 2001 al 31 marzo 2002, ammonta a 51.385 euro.

L'affidamento dei servizi è avvenuto in data 13 dicembre 2001, dopo l'esperimento di ben tre gare risultate deserte, all'impresa Cave Spadea-Crevoladossola, unica dichiaratasi disponibile. Per tale motivo la nevicata del 14 dicembre 2001 ha trovato la statale priva dell'adeguata protezione preventiva antigelo, essendo mancato all'impresa affidataria il tempo tecnico per la necessaria messa a punto degli uomini e dei mezzi sul territorio.

Relativamente alla strada statale n. 337 « Di Val Vigezzo »-tronco Masera-Ponte Ribellasca, di estesa di km 27+507, l'Ente stradale ha comunicato che il servizio di manutenzione, affidato alla medesima impresa Cave Spadea-Crevoladossola, viene svolto da n. 6 mezzi e l'importo dello stesso dal 1° novembre 2001 al 30 aprile 2002 ammonta a 155.297 euro.

I pochi tratti ghiacciati lungo la statale, che hanno interessato parzialmente il piano viabile, sono da attribuire a « cascate di ghiaccio » provenienti da pendici a morte, di proprietà private, e rimosse meccanicamente. Peraltro, le temperature eccezionalmente basse registrate nel recente periodo, non hanno consentito l'azione di totale antigelo che avrebbe dovuto svolgere il sale sparso regolarmente sul piano viabile.

L'ANAS rappresenta, infine, che il servizio reso, unitamente all'osservanza della segnaletica adeguatamente apposta in loco *e la comune prudenza nella guida, consentono una sicura percorrenza della strada di fondo valle alpina.*

Il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti: Ugo Martinat.